SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2001, n. **201.**

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visto l'articolo 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare i commi 9, lettera *a)*, e 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni dell'11 e del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-*bis (Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari).* — 1. Il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

a) nella qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i commissari capo con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i vice questori aggiunti;

b) nella qualifica di commissario capo, i vice commissari e i commissari con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei commissari inferiore a sette anni e sei mesi.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera *b)*, conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo.

3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il personale di cui al comma 1, promosso per merito straordinario ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è comunque inquadrato nella stessa qualifica attribuita al funzionario del ruolo dei commissari che lo seguiva in ruolo prima della data di inquadramento, andandosi a collocare in ruolo immediatamente prima di quest'ultimo.

5. In relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulla dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui all'articolo 1, comma 3, e alla tabella 1, è reso indisponibile un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale.

Art. 22-*ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti).* — 1. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.».

Art. 2.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis (Collocamento in disponibilità a domanda).* — 1. I destinatari delle disposizioni dell'articolo 27, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità a norma dell'articolo 64, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché:

a) abbiano raggiunto un'età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita dallo stesso articolo per il collocamento a riposo;

b) abbiano compiuto sessantatré anni di età se rivestono la qualifica di dirigente superiore ovvero di sessanta negli altri casi.

2. Al termine del periodo massimo della disponibilità, che non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età, i funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d'ufficio con il trattamento pensionistico determinato a norma dell'articolo 27, commi 3 e 4.

3. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

Art. 3.

1. Al Capo II del Titolo II, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima dell'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

«Art. 37-*bis (Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori tecnici).* — 1. Il personale dei ruoli dei direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

a) nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici e i direttori tecnici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i direttori tecnici capo;

b) nella qualifica di direttore tecnico principale, i direttori tecnici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici inferiore a sette anni e sei mesi.

2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera *b)* conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-*bis*, comma 4.

3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 37-*ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti).* — 1. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.

2. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianità nella qualifica.

3. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b)*, al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.».

Art. 4.

1. Al Capo II del Titolo III, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima dell'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

«Art. 53-*bis (Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici)* — 1. Il personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:

a) nella qualifica di medico capo, i medici e i medici principali con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonché i medici capo;

b) nella qualifica di medico principale, i medici con un'anzianità di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici inferiore a sette anni e sei mesi.

2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera *b)*, conserva, ai medesimi fini, l'anzianità maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-*bis*, comma 4.

3. Dall'anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di

una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 53-*ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti).* — 1. Il personale inquadrato nella qualifica di medico principale consegue la promozione alla qualifica di medico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di medico capo e i medici principali promossi medici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico al compimento di due anni di anzianità nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di medico principale può partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera *b)*, al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 54, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 49, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, è ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di medico capo, ovvero quelle di medico principale e di medico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianità complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.».

Art. 5.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

«Art. 54-*bis (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttivi medici).* — 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici ed al relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di medico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di medico principale.».

Art. 6.

1. Al Titolo IV del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima dell'articolo 56, è inserito il seguente:

«Art. 55-*bis.* — 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente decreto.

2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 7.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

«Art. 65-*bis (Riconoscimento dell'anzianità pregressa).* — 1. Nei confronti dei funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati provenienti da ruoli diversi, nominati vice commissari e qualifica corrispondente a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente VII livello retributivo è quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 1999 ovvero, se successiva, dalla data della nomina e non ha effetto sulle disposizioni di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente e al dirigente superiore e qualifiche corrispondenti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, ai funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.».

Art. 8.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) all'articolo 2:

1) prima del comma 1, è anteposto il seguente:

«01. Il personale di cui al presente Capo esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui al presente articolo e quelli che le disposizioni vigenti attribuiscono al medesimo personale.»;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nulla è innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento.»;

b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria.»;

c) all'articolo 4, comma 6, sono soppresse le parole: «e i programmi»;

d) all'articolo 7:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera *a),* del medesimo comma.»;

2) al comma 4 sono soppresse le parole: «e i programmi»;

e) all'articolo 17, comma 4, sono soppresse le parole: «e i programmi»;

f) all'articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo.»;

g) all'articolo 23 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.»;

h) all'articolo 24:

1) al comma 1 è soppressa la parola: «annualmente» e le parole: «dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni anno»;

2) al comma 3 le parole: «per i rispettivi concorsi dell'anno successivo.», sono sostituite dalle seguenti: «per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti.»;

i) all'articolo 25:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»;

2) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera *e)*, del medesimo articolo, e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, sono ridotti della metà.»;

j) all'articolo 31:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.»;

2) al comma 4 le parole: «e gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.», sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici e gli appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.»;

k) all'articolo 32 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera *e)*, e al comma 2, sono ridotti della metà.»;

l) all'articolo 34:

1) al comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, dopo le parole: «posti disponibili», sono inserite le seguenti: «in ciascun ruolo»;

2) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del», è inserita la seguente: «corrispondente»;

3) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale» sono inserite le seguenti: «del corrispondente ruolo»;

4) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera *a)*, del medesimo comma.»;

m) all'articolo 35, comma 6, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore;»;

n) all'articolo 37:

1) al comma 1 le parole: «si applicano gli articoli 13 e 27.» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli articoli 13, 27 e 28-*bis*.»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.».

o) all'articolo 38 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.»;

p) all'articolo 39, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale.

1-*ter*. Nell'ambito del contingente complessivo di personale della Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.»;

q) all'articolo 41, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera *e)*, del medesimo articolo e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, che sono ridotti della metà.»;

r) all'articolo 42:

1) al comma 1, dopo le parole: «nel limite dei posti disponibili» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre di ogni anno»:

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59.»;

s) all'articolo 46, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.»;

t) all'articolo 47, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera *e)*, e al comma 2, sono ridotti della metà.»;

u) all'articolo 49, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla lettera *a)* dello stesso comma.»;

v) all'articolo 53, comma 1, le parole: «gli articoli 13 e 27.» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 13, 27, 28 e 28-*bis*.»;

w) all'articolo 54 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti medici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.»;

x) all'articolo 68, comma 3, al terzo capoverso, le parole: «all'allegata tabella 6 di equiparazione e,» sono sostituite dalle seguenti: «alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e,»;

y) all'articolo 69 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

b) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

c) gli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.»;

z) alla tabella 5, nella individuazione delle funzioni del dirigente superiore medico, è soppressa, in fine, la parola: «periferico».

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 5.985 milioni di lire per l'anno 2001, 7.909 milioni di lire per l'anno 2002, 7.874 milioni di lire per l'anno 2003 e in 7.964 milioni di lire a decor-

rere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia).

«Art. 7 *(Disposizioni comuni)*. — 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.».

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca: «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78».

— Per il testo dell'art. 50, comma 9, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2001), si veda in note all'art. 9.

— Si riporta il testo dell'art. 50, comma 11, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:

«11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a)*, il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b)*, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del, parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 22 *(Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari)*. — 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):

«Art. 74 *(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti)*. — La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti ed ai primi dirigenti che nell'esercizo delle loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 28 *(Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento)*. — 1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e

di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente art. si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998".

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis*. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis*. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter*. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente art., la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente

comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 38, inserito nel capo II (Disposizioni transitorie) del titolo II (Riordino dei ruoli dei direttori e dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 38 *(Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici)*. — 1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente tecnico, nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'art. 1-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti.

2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 53, inserito nel capo I (Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici) del titolo III (Riordino dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 53 *(Norma di rinvio)*. — 1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano gli articoli 13 e 27.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 54 *(Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari)*. — 1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente medico, nei confronti del personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'art. 1-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti.

2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 56, inserito nel titolo IV (Disposizioni comuni), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 56 *(Riconoscimento dei crediti formativi)*. — 1. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, può attivare corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ovvero di quelli di cui al successivo comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

«Art. 65 *(Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche)*. — 1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo art. 6.

2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento dcl Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia):

«Art. 3 *(Riconoscimento della anzianità pregressa)*. — 1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dal 1º gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato):

«1. A decorrere dal 1º gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1º gennaio 1987-31 gennaio 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Livello	IV	L.	264.000
»	V	»	288.000
»	VI	»	330.000
»	VI-*bis*	»	357.000
»	VII	»	384.000
»	VIII	»	462.000
»	VIII-*bis*	»	508.200».

— La legge 1º aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza».

Note all'art. 8:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 2, 3, 4, 7, 17, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 49, 53, 54, 68, 69 e della tabella 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 2 *(Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti)*. — 01. *Il personale di cui al presente Capo esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui al presente articolo e quelli che le disposizioni vigenti attribuiscono al medesimo personale*.

1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale, rilevante professionalità in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e sono preposti alla direzione degli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza.

2. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.

3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresì all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1º aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella *A)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché ai commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.

6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella *A)* di cui al comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché agli uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.

7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella *A)* di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza è effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello *B)* svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5.

9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.

10. *Nulla è innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento*.».

«Art. 3 *(Accesso al ruolo dei commissari)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico per il conseguimento delle lauree specialistiche, i percorsi formativi specifici, nonché gli insegnamenti dei corsi di studio ad indirizzo economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso.

Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

3. *Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria.*

4. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite d'età stabilito con il regolamento adottato ai sensi dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e gli appartenenti al ruolo direttivo speciale di cui all'art. 14. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

«Art. 4 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari)*. — 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.

5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'art. 14, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'art. 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1.

8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

Art. 7 *(Nomina a primo dirigente)*. — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'art. 3. comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

1-*bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera* b)*, sono portati in aumento a quelli riservati nello stesso anno per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera* a) *del medesimo comma.*

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)* e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6.».

«Art. 17 *(Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale)*. — 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.

3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4.

6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.

7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

«Art. 22 *(Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari)*. — 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo*.».

«Art. 23 *(Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti)*. — 1. *Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle atre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.*

2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello «B», anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'art. 10 si applicano con le seguenti modalità:

a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1° gennaio 2001;

b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal 1° gennaio 2006.

6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.».

«Art. 24 *(Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale)*. — 1. Fermo restando il disposto dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre *di ogni anno* nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.

2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unità della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1.

3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati *per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti*.».

«Art. 25 *(Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale)*. — I. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'art. 24.

2. *Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi nelle condizioni ostative previste dall'art. 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.*

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari de! ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. *Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera* e), *del medesimo articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti della metà.*

4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.

5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3, e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».

«Art. 31 *(Accesso ai ruoli dei direttori tecnici)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.

Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle relative disposizioni attuative.

3. *Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso), di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse*.».

4. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, gli appartenenti al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e al ruolo dei revisori tecnici, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, *gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici e appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici*. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

«Art. 32 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici)*. — 1. 1 vincitori del concorso di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o

esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. *Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.*

3. *Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera* e) *e al comma 2, sono ridotti della metà.*

4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121.».

«Art. 34 *(Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico)*. — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili *in ciascun ruolo* al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del *corrispondente* ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili *in ciascun ruolo* al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale *del corrispondente ruolo* che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso.

1-*bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera* b), *sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera* a), *del medesimo comma.*

2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.».

«Art. 35 *(Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico)*. — 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui all'art. 34, comma 1, lettera *b)*, è indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame consiste in:

a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;

b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'art. 8, comma 6.

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'art. 8.

6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed è composta da:

a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore;

b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.».

«Art. 37 *(Norma di rinvio)*. — 1. Al personale appartenente ai ruoli di dirigenti e direttori tecnici, *si applicano gli articoli 13 e 27 e 28*-bis.

1-*bis. L'art. 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, già in servizio presso altre amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.».*

«Art. 38 *(Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici)*. — 1. *Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozoni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.*

2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

«Art. 39 *(Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici)*. — 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici, compresi quelli straordinari, per titoli ed esami, di cui all'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, così come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-*bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale.*

1-*ter. Nell'ambito del contingente complessivo di personale della Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.».*

«Art. 41 *(Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici)*. — 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.

2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'art. 40.

3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti. un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

6. *Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera* e) *del medesimo art. e quelli di cui all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della metà.*

7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 6, 7 e 8.

8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».

«Art. 42 *(Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici)*. — 1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite dei posti disponibili al *31 dicembre di ogni anno*, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso di cui all'art. 57, comma 1, lettera *a)*.

2-*bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59.*

3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'art. 75, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.».

«Art. 46 *(Accesso al ruolo dei direttivi medici)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonché dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. *Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.*

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

«Art. 47 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici)*. — 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. *Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.*

3. *Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera* e) *e al comma 2, sono ridotti della metà.*

4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso.

Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

«Art. 49 *(Nomina a primo dirigente medico)*. — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è riservato al concorso.

1-*bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera* b)*, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera* a) *dello stesso comma.*

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)* e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.».

«Art. 53 *(Norma di rinvio)* — 1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano *gli articoli 13 e 27, 28 e 28*-bis.».

«Art. 54 *(Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari)*. —

1. *Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti medici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.*

2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente è indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.».

«Art. 68 *(Modifiche alla normativa vigente)*. — 1. Il quinto comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: "Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato".

2. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:

a) ruolo degli agenti e assistenti;

b) ruolo dei sovrintendenti;

c) ruolo degli ispettori;

d) ruolo direttivo speciale;

e) ruolo dei commissari;

f) ruolo dei dirigenti.

2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.".

3. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

"1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità".

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia è determinata dalla qualifica in relazione *alla tabella 6 di equiparazione al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e*, nella stessa qualifica, dall'anzianità. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio è sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.

4. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.».

4. All'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

"Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.

Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.".

5. Al quarto comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole «previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69" sono inserite le seguenti:

"e della commissione per la progressione in carriera"».

6. Al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "di telecomunicazioni, di informatica" sono sostituite dalle seguenti: "di telematica", e, dopo la parola "arruolamento" vengono aggiunte quelle di: "E psicologia".

7. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo art. è aggiunto il seguente: "I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".

8. All'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337".

9. All'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo è compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalità di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.».

10. Dopo l'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis*. *(Cause di sospensione dagli scrutini)*. — 1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.».

11. All'art. 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le parole «appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche» sono sostituite dalle seguenti:

«appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.».

«Art.69 *(Abrogazioni)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

c) l'art. 45, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;

d) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41 e 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

e) gli articoli 1, 3, 4, 11, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;

f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 17-*bis* e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;

g) l'art. 1-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

h) l'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

1-*bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni:*

a) *gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*;

b) *gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337*;

c) *gli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile1982, n. 338*.».

TABELLA 5
(richiamata dall'art. 43)

RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale	
Medico principale	355 *(a)*
Medico capo	

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità
D	Dirigente superiore medico	8 *(b)*	Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza.
E	Primo dirigente medico	30*(c)*	Direttore di divisione della direzione centrale di sanità, vice consigliere ministeriale, dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico, presidente delle commissioni mediche dei concorsi per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.

— Per il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, reca:

«Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica».

— Per il testo dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedasi nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia):

«Art. 7. — 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non più di due concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del bando del precedente concorso straordinario.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono», appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.

3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio nelle materie previste per i corrispondenti concorsi pubblici. La composizione della commissione giudicatrice, i titoli da porre in valutazione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che indice il concorso.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati rispettivamente vice commissari o direttori tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge n. 668 del 1986.

5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del Centro psico-tecnico della Polizia di Stato è bandito per tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o abbiano svolto le attività di psicologo o perito selettore nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232.».

— Si riporta il testo della tabella 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):

TABELLA 6
(richiamata dall'art. 68)

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO DEI COMMISSARI E QUELLE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE.

Qualifiche del personale del ruolo dei commissari	Qualifiche del personale del ruolo direttivo speciale
	Vice commissario del ruolo direttivo speciale (1)
Commissario (1)	Commissario del ruolo direttivo speciale
Commissario capo	Commissario capo del ruolo direttivo speciale
Vice questore aggiunto	Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

«9. — È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a), b)* e *c)*, nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d)*:

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.

(a) Aumento di 86 unità rispetto all'originaria dotazione organica di 269 unità, di cui 22 unità relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali.

(b) Aumento di una unità relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale.

(c) Aumento di due unità relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di primo dirigente tecnico medico legale.

(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.

01G0257

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2001.

Nomina del dott. Gianclaudio Picardi a commissario straordinario per l'opera n. 23 «s.s. 340 Regina - Adeguamento da Cima di Porlezza al confine di Stato (Como)» dell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997, in sostituzione dell'avv. Adone Pistolesi, dimissionario.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997;

Considerato che nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1997 risulta inserita al n. 23 dell'elenco allegato l'opera «s.s. 340 Regina - adeguamento da Cima di Porlezza al confine di Stato (Como)» per la quale viene nominato commissario straordinario l'avv. Adone Pistolesi;

Ritenuto che permangono i presupposti e i requisiti per il commissariamento dell'opera sopra indicata;

Vista la nota 21 febbraio 2001, con la quale l'avv. Adone Pistolesi ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario straordinario, conferitogli con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997;

Vista la nota 21 febbraio 2001, con la quale il Ministro dei lavori pubblici, preso atto delle dimissioni dall'incarico dell'avv. Adone Pistolesi, conferma la sussistenza dei presupposti del commissariamento dell'opera in questione e propone la nomina quale nuovo commissario straordinario del dott. Gianclaudio Picardi;

Decreta:

Il dott. Gianclaudio Picardi è nominato commissario straordinario per l'opera n. 23 «s.s. 340 Regina - adeguamento da Cima di Porlezza al confine di Stato (Como)» dell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997, in sostituzione dell'avv. Adone Pistolesi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2001

Il Presidente: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 303

01A5781

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 31 dicembre 1999.

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la redazione del Piano particolareggiato al quale possono partecipare tutti i comuni italiani.

IL CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE
PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede l'obbligo per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed a quelli con popolazione inferiore a tale soglia ma soggetti a particolari condizioni di congestione della circolazione, di adottare il Piano urbano del traffico (PUT);

Considerato che le specifiche tecniche e le modalità amministrative da rispettare per la redazione di detti piani sono dettagliate nelle «Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico» 12 aprile 1995, emanate dal Ministero dei lavori pubblici in attuazione del predetto art. 36;

Considerato che dalle relazioni al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale predisposte dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e dalle linee guida per la redazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale previsto dalla legge n. 144/1999 emerge la necessità di incentivare la redazione o l'aggiornamento dei Piani urbani del traffico;

Considerato che alla luce di tale esigenza si è ritenuto opportuno adottare iniziative al fine di incentivare presso i comuni italiani la redazione o l'aggiornamento dei Piani generali del traffico urbano, includendo tra i beneficiari anche quei comuni che, avendo già adempiuto all'obbligo posto dal citato art. 36 del codice, intendano procedere alla redazione del Piano particolareggiato, consistente nel livello di progettazione immediatamente successivo rispetto al predetto Piano generale, ai sensi di quanto previsto dalle direttive ministeriali citate;

Visto il secondo Programma delle attività previste dall'art. 32 della legge n. 144/1999, approvato in data 21 dicembre 1999, nel quale, in virtù della nuova assegnazione di fondi, disposta con decreto del Ministero del tesoro n. 176756 del 21 ottobre 1999 sul cap. 2001 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1999, è stato previsto un cofinanziamento per la redazione dei Piani urbani del traffico;

Che, pertanto, è stato predisposto un bando di concorso al quale possono partecipare tutti i comuni italiani al fine di assegnare contributi finanziari per la redazione o l'aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la redazione del Piano particolareggiato;

Che, il predetto contributo sarà concesso nella misura pari al 50% dell'importo risultante dalla proposta utilmente classificatasi in graduatoria e che, comunque, non potrà superare la somma di L. 100.000.000 (IVA inclusa);

Considerato che il bando di concorso prevede l'assegnazione dei contributi per una somma complessiva pari a L. 1.800.000.000 (IVA inclusa), da concedere ai comuni italiani utilmente in graduatoria;

Che, nello stesso bando è prevista l'istituzione, da parte di questo Ministero, sia di una commissione che provvederà ad esaminare le proposte presentate che di collaudatori in corso d'opera;

Che, per la copertura delle spese della commissione esaminatrice e per quelle dei collaudatori è previsto un importo pari a L. 200.000.000 (IVA inclusa);

Che, pertanto, occorre provvedere all'impegno della somma totale di L. 2.000.000.000 (iva inclusa) sul cap. 2001 del bilancio di questo Ministero e che la stessa rientra tra le previsioni programmatiche approvate per l'anno finanziario 1999;

A termini della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il bando di concorso al quale possono partecipare tutti i comuni italiani al fine dell'assegnazione di contributi finanziari per la redazione o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la redazione del Piano particolareggiato previsti dall'art. 36 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dalle direttive ministeriali del 12 aprile 1995.

Art. 2.

È disposto l'impegno della somma complessiva di L. 2.000.000.000 (IVA inclusa) a favore del funzionario delegato per la redazione o aggiornamento del piano, con imputazione sul capitolo 2001 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1999.

Roma, 31 dicembre 1999

Il capo dell'ispettorato: CIALDINI

ALLEGATO 1

BANDO DI CONCORSO PER LA REDAZIONE DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO

Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, bandisce un concorso per l'assegnazione di contributi finanziari, per la redazione, ai fini dell'adozione e della successiva attuazione, dei Piani urbani del traffico (PUT) previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a favore delle amministrazioni comunali italiane obbligate a tale adempimento ai sensi dello stesso art. 36. Tali contributi saranno assegnati sulla base di una proposta predisposta secondo le modalità di seguito riportate.

Tale proposta dovrà prevedere la redazione del Piano urbano del traffico nell'ambito del centro abitato interessato, sulla base:

a) delle «Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico» 12 aprile 1995, emanate dal Ministero dei lavori pubblici in attuazione dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) delle ulteriori specifiche allegate;

c) delle condizioni e modalità contenute nel presente bando di gara.

In particolare il bando si riferisce alle seguenti tipologie di proposta:

1) redazione o aggiornamento di Piani generali del traffico urbano;

2) redazione di Piani particolareggiati nel caso in cui il comune abbia già adottato un Piano generale del traffico urbano rispondente alle direttive ministeriali.

Nel caso in cui il comune interessato intenda affidare a tecnici esterni l'incarico di redazione o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o in alternativa di redazione del Piano particolareggiato, la proposta dovrà essere corredata da tutti i documenti necessari per l'indizione di una procedura di gara (bando di gara, foglio oneri e condizioni, lista delle categorie delle prestazioni e delle forniture), approvati dal competente organo comunale. In merito alle tariffe da applicare occorre far riferimento alla proposta di tariffa professionale per la redazione dei Piani generali del traffico urbano predisposta dall'ordine degli ingegneri della provincia di Roma con delibera 22 giugno 1998, con esclusione della tabella *B* relativa al coefficiente di densità abitativa, ritenendosi tale coefficiente di difficile applicazione. La suddetta tariffa risulta sostanzialmente analoga a quella predisposta dall'Associazione italiana per l'ingegneria del traffico e dei trasporti.

Il contributo finanziario non potrà in ogni caso superare la somma di L. 100.000.000 - IVA compresa e comunque non potrà essere concesso oltre la misura del 50% dell'importo complessivo richiesto.

Nel caso invece in cui il comune interessato provveda alla redazione del piano attraverso risorse tecniche e umane interne alla propria amministrazione, lo stesso potrà quantificare l'importo da ammettere a contributo. Tale importo, al netto dei rimborsi spese, potrà essere determinato sulla base della tariffa professionale indicata al punto precedente. Il contributo finanziario del 50% spettante a detti comuni, sarà ripartito in base a specifiche destinazioni, nel modo seguente:

al personale incaricato della redazione del piano nei limiti percentuali di cui alla legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modificazioni;

per dotazioni tecniche e organizzazione dell'ufficio tecnico deputato alla redazione del piano;

per dotazioni tecniche di monitoraggio ai fini della corretta attuazione del piano.

I contributi saranno assegnati ai comuni secondo la graduatoria formata dalla commissione indicata nei punti successivi, nei limiti di risorse poste a disposizione da questo Ministero per il presente bando (L. 1.800.000.000).

Tale somma sarà destinata per il 50%, quale contributo alla redazione ed aggiornamento di Piani generali del traffico urbano e per il restante 50% quale contributo per la redazione di Piani particolareggiati, a condizione che questi ultimi tengano conto delle zone maggiormente critiche sotto il profilo della sicurezza stradale e con il vincolo che gli stessi interessino:

almeno il 50% dell'ambito territoriale previsto dal Piano generale del traffico urbano, per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 30.000 abitanti;

almeno il 30% per i comuni con popolazione superiore al suddetto limite.

Si fa riserva di erogare ulteriori contributi per altri progetti inseriti in graduatoria utilizzando le somme recuperate a seguito di ribassi d'asta e per eventuali economie che dovessero in qualunque modo realizzarsi ovvero a seguito di eventuali rifinanziamenti.

A tal fine la graduatoria ha validità per un periodo di due anni a decorrere dalla data di formazione.

I contributi saranno erogati, successivamente alla sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero dei lavori pubblici e l'amministrazione comunale aggiudicataria, secondo le seguenti modalità:

20% dell'importo complessivo a gara effettuata ed alla presentazione ed approvazione da parte del Ministero del programma operativo delle attività;

40% dell'importo complessivo alla presentazione ed approvazione da parte del Ministero di un rapporto intermedio di attività;

40% a completamento delle attività del programma operativo.

I progetti saranno esaminati a giudizio insindacabile da una commissione istituita dal Ministero che procederà con i seguenti criteri:

rispetto delle direttive e delle specifiche tecniche;

tempi di esecuzione non superiori a otto mesi dalla comunicazione dell'approvazione della proposta da parte del Ministero;

rappresentatività territoriale del progetto con particolare riferimento ai Piani particolareggiati;

metodologia di acquisizione dei dati;

costo di realizzazione della proposta;

equa ripartizione degli interventi sull'intero territorio nazionale;

rappresentatività dei comuni delle diverse fasce di popolazione.

La commissione, nell'ambito delle proposte giudicate idonee in quanto rispondenti alle direttive ed alle specifiche tecniche, predispone, sulla base dei suddetti criteri, una graduatoria di merito.

Il Ministero dei lavori pubblici istituirà una commissione per il collaudo in corso d'opera della redazione dei piani di cui all'oggetto del bando. La commissione potrà definire eventuali necessarie modifiche e/o integrazioni al piano in corso di realizzazione.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 14 del 20 settembre 2001, in busta chiusa, con la dicitura «Bando per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale nell'ambito dei piani urbani di traffico» presso l'ufficio postale del Ministero dei lavori pubblici in via Nomentana n. 4, 00161 - Roma, se inoltrate a mezzo delle Poste S.p.a. o di agenzie di recapito oppure presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale - stanza 66, al sesto piano del Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana n. 2, Roma, se consegnate a mano.

Nella domanda dovranno essere indicati l'esatto recapito a cui indirizzare eventuali comunicazioni, oltre al nominativo e numero telefonico del responsabile della proposta.

Alla domanda dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

documenti necessari per l'indizione da parte del comune delle gare, ove previste, per l'affidamento dell'incarico di redazione, ivi compresi il bando di gara ed il foglio d'oneri e condizioni con indicazioni specifiche sulle attività da affidare;

piano finanziario in cui sia indicata la copertura finanziaria della proposta, compresi i contributi previsti dal bando;

approvazione del bando di gara (ove previsto) e del piano finanziario da parte del competente organo comunale.

I comuni che intendano procedere ad elaborare la proposta senza ricorrere ad affidamenti esterni dovranno allegare una relazione con la specificazione delle attività da svolgere.

Il presente bando, dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso all'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) per la divulgazione, a cura di quest'ultima, a tutti i comuni interessati.

ALLEGATO 2

CONTENUTI INNOVATIVI PER I PIANI URBANI DI TRAFFICO DI SECONDA GENERAZIONE

I Piani urbani di traffico di seconda generazione non possono prescindere dalle emergenze emerse nell'ultimo periodo (sicurezza) e dall'introduzione, ormai improcrastinabile, dell'uso di nuove tecnologie di telecomunicazione dalle reti semaforiche intelligenti all'informazione in tempo reale all'utenza sullo stato di funzionamento del sistema dei trasporti.

Aspetti della sicurezza.

Il miglioramento della sicurezza stradale urbana può e deve essere perseguito con interventi di riorganizzazione della circolazione da prevedersi nei Piani urbani di traffico. Un occhio attento della pianificazione alla sicurezza stradale può consentire di valutare gli interventi e i dispositivi di gestione del traffico anche con l'esplicita valutazione di impatti sulla sicurezza.

I principali strumenti per conseguire l'obiettivo del miglioramento della sicurezza della circolazione stradale urbana possono essere così esplicitati:

miglioramento della coesistenza tra le modalità di trasporto motorizzate e non;

diminuzione dei conflitti tra le differenti componenti del traffico;

omogeneizzazione del sistema di trasporto con l'uso del territorio.

All'interno dei Piani urbani di traffico il «Piano della sicurezza» dovrà essere articolato in due parti: azioni preliminari per la progettazione in sicurezza (analisi dell'incidentalità e monitoraggio della stessa); interventi per il miglioramento della sicurezza. La realizzazione di questo Piano dovrà essere opportunamente supportata (tecnicamente ed economicamente) ai diversi livelli di progettazione previsti dalla normativa sui Piani urbani di traffico.

L'analisi dell'incidentalità dovrà prevedere la realizzazione di mappe dell'incidentalità tramite l'uso di sistemi informativi che possano gestire dei database georeferenziati degli incidenti. La fase di acquisizione del dato è estremamente delicata e pertanto vanno, comunque, predisposte delle specifiche tecniche di monitoraggio. La fase di analisi deve consentire di individuare i punti neri della rete stradale cioè quei siti caratterizzati da valori dei tassi di incidentalità elevati.

L'adeguamento delle infrastrutture esistenti ai fini del miglioramento della sicurezza potrà comportare interventi su differenti elementi: geometria, dispositivi stradali di ritenuta, pavimentazioni, segnaletica, illuminazione, traffic calming. Anche in questo caso la realizzazione degli interventi dovrà essere opportunamente supportata (tecnicamente ed economicamente) ai diversi livelli di progettazione previsti dalla normativa sui Piani urbani di traffico.

Aspetti legati alla introduzione delle telecomunicazioni.

L'uso delle telecomunicazioni applicato ai trasporti è uno strumento che non può non essere efficacemente utilizzato per conseguire gli obiettivi previsti dai Piani urbani di traffico. Ci si riferisce, essenzialmente, al controllo del traffico mediante «reti semaforiche intelligenti» ed all'informazione in tempo reale all'utenza sullo stato di funzionamento del sistema. Per «reti semaforiche intelligenti» s'intende quel complesso di regolazioni semaforiche in rete che consentono di gestire il traffico in una determinata area in modo da perseguire gli obiettivi dei Piani urbani di traffico, dalla minima concentrazione degli inquinamenti, alla fluidificazione del traffico, riducendo, ad esempio l'accesso al centro, quando esso è in congestione o prossimo ad essa. Nel Piano urbano di traffico dovrà essere, quindi, esplicitamente previsto un «piano semaforico integrato a rete» che dovrà essere opportunamente supportato (tecnicamente ed economicamente) ai diversi livelli di progettazione previsti dalla normativa sui Piani urbani di traffico. Per «informazioni in tempo reale all'utenza» s'intende quel complesso di informazioni sullo stato di funzionamento del sistema, da trasferire in tempo reale all'utente. L'informazione rilevata può essere data pretrip o en-route ai diversi utenti sia del trasporto privato che di quello pubblico. Il possesso di tali informazioni consentirà il più semplice raggiungimento di tutti gli obiettivi dei Piani urbani di traffico da quello della «fluidificazione del traffico» a quelli del risparmio energetico, dell'inquinamento e della sicurezza. Nei Piani urbani di traffico dovrà, quindi essere esplicitamente previsto un piano per l'acquisizione dei dati sul traffico in tempo reale e le modalità di trasferimento di queste informazioni, sempre in tempo reale, all'utente. Si potranno, cioè, prevedere postazioni fisse di rilevamento del traffico (ad esempio i sensori delle reti semaforiche) postazioni mobili (ad esempio sistemi di telecomunicazioni installati sulla flotta dei veicoli di trasporto pubblico: dal bus al taxi) e sistemi d'informazione all'utente on-demand (telefono, Internet, ecc.) o continui (pannelli o paline a messaggio variabile, canali radio, ecc.). La realizzazione di questo Piano dovrà essere opportunamente supportata (tecnicamente ed economicamente) ai diversi livelli di progettazione previsti dalla normativa sui Piani urbani di traffico.

01A5782

DECRETO 29 dicembre 2000.

Bando per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale nell'ambito dei piani urbani del traffico.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede l'obbligo per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed a quelli con popolazione inferiore a tale soglia ma soggetti a particolari condizioni di congestione della circolazione, di adottare il piano urbano del traffico (PUT);

Considerato che le specifiche tecniche e le modalità amministrative da rispettare per la redazione di detti piani sono dettagliate nelle «Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico» 12 aprile 1995, emanate dal Ministero dei lavori pubblici in attuazione del predetto art. 36 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1995;

Visto quanto previsto dalla legge n. 144/1999, istitutiva del «Piano nazionale della sicurezza stradale» finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;

Considerato che dalle relazioni al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale, predisposte dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, e dal documento «Indirizzi generale e linee guida per l'attuazione del piano nazionale per la sicurezza stradale» approvato con decreto interministeriale del 29 marzo 2000, emerge la necessità di incentivare la redazione o l'aggiornamento dei piani urbani del traffico con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza stradale;

Considerato che lo strumento più idoneo per sviluppare gli aspetti di pianificazione della circolazione maggiormente connessi alla sicurezza stradale è rappresentata dai piani di settore previsti dalle suddette direttive;

Considerato che alla luce di tale esigenza si è ritenuto opportuno adottare iniziative al fine di incentivare presso i comuni italiani la redazione e l'attuazione di tali piani di settore, nell'ambito dei suddetti piani generali del traffico urbano, individuando quali beneficiari quei comuni che, avendo già adempiuto all'obbligo posto dal citato art. 36 del codice, intendano procedere alla redazione e attuazione di livelli di progettazione successivi rispetto ai predetti piani generali, ai sensi di quanto previsto dalle direttive ministeriali citate ed in particolare dei piani di settore per la sicurezza stradale;

Visto il programma delle attività finanziate con i fondi stanziati sul cap. 7125 per l'anno finanziario 2000, approvato in data 18 ottobre 2000, nel quale è stato previsto un cofinanziamento per la redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale nell'ambito dei piani urbani del traffico;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del bando

Il Ministero dei lavori pubblici — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale — bandisce un concorso per l'assegnazione di contributi finanziari, per la redazione e l'attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale, da realizzare nell'ambito dei piani urbani del traffico (PUT) previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a favore delle amministrazioni comunali italiane obbligate a tale adempimento ai sensi dello stesso art. 36. Tali contributi saranno assegnati sulla base di una proposta predisposta secondo le modalità riportate nei successivi articoli.

Art. 2.

Contenuti

La proposta dovrà prevedere la redazione e l'attuazione del piano di settore per la sicurezza stradale del centro abitato interessato, o di parte dello stesso, predisposto nell'ambito del piano generale del traffico urbano già adottato e sulla base:

a) delle «Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico» 12 aprile 1995, emanate dal Ministero dei lavori pubblici in attuazione

dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1995;

b) delle ulteriori indicazioni contenute nel documento «Linee guida per i piani della sicurezza stradale urbana»;

c) delle condizioni e modalità contenute nel presente bando.

Per la parte relativa all'attuazione la proposta potrà interessare tutta o parte dell'area oggetto del piano di settore.

Art. 3.

Destinatari

Possono presentare domanda per accedere al contributo finanziario i comuni che hanno adottato il piano urbano del traffico previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Presentazione delle domande, selezione dei progetti, finanziamenti

Il contributo finanziario sarà assegnato alle proposte di «Piani di settore» che risulteranno più coerenti con i documenti indicati nel precedente art. 2, e con gli obiettivi ed i contenuti negli stessi indicati, sulla base della graduatoria di cui al successivo art. 5.

Per concorrere all'assegnazione del contributo finanziario, l'amministrazione proponente presenta al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, domanda redatta sulla base dello schema riportato nel successivo art. 7 e corredata, pena esclusione, da:

a) scheda descrittiva del «Piano di settore» (che illustra le problematiche di riferimento, gli obiettivi, gli interventi previsti, gli oneri complessivi del «Piano di settore», il finanziamento richiesto e i risultati attesi);

b) progetto preliminare relativo alle azioni da realizzare, indicando gli obiettivi, gli oneri da sostenere, le risorse professionali, le strutture tecniche e la strumentazione che sarà impegnata alla realizzazione ed attuazione del piano di settore;

c) analisi generale dell'incidentalità (stato ed evoluzione dell'incidentalità, individuazione delle principali problematiche, determinazione dei fattori di rischio prevalenti, definizione dei possibili obiettivi di breve e lungo periodo);

d) nomina del responsabile unico del «Piano di settore»;

e) il proponente si impegna a esaurire i tempi della progettazione esecutiva di tutti gli interventi compresi nel «Piano di settore» entro tre mesi dalla data di stipula della convenzione e a completare le azioni previste dal «Piano di settore» in tempi non superiori a quindici mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo;

f) impegno della giunta a finanziare il «Piano di settore» per le parti di costi non coperte dal contributo finanziario del Ministero dei lavori pubblici.

Le domande, corredate dai suddetti allegati, dovranno pervenire entro le ore 14 del 20 settembre 2001, in busta chiusa, con la dicitura «bando per l'assegnazione di contributi finanziari per la redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale nell'ambito dei piani urbani del traffico» presso l'ufficio postale del Ministero dei lavori pubblici in via Nomentana n. 4, 00161 - Roma, se inoltrate a mezzo delle Poste S.p.a. o di agenzie di recapito oppure presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale - stanza 66, al VI piano del Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana 2, Roma, se consegnate a mano.

Art. 5.

Entità dei finanziamenti

Il contributo finanziario non potrà in ogni caso superare la somma di L. 400.000.000 iva compresa e comunque non potrà essere concesso oltre la misura del 50% dell'importo complessivo richiesto.

I contributi saranno assegnati ai comuni secondo la graduatoria formata dalla commissione indicata nei punti successivi, nei limiti di risorse poste a disposizione da questo Ministero per il presente bando (L. 5.000.000.000).

Si fa riserva di erogare ulteriori contributi per altri progetti inseriti in graduatoria utilizzando le somme recuperate a seguito di ribassi d'asta e per eventuali economie che dovessero in qualunque modo realizzarsi ovvero a seguito di eventuali rifinanziamenti.

A tal fine la graduatoria ha validità per un periodo di due anni a decorrere dalla data di formazione.

I contributi saranno erogati, successivamente alla sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero dei lavori pubblici e l'amministrazione comunale aggiudicataria, secondo le modalità definite dalle convenzione stessa.

Art. 6.

Criteri di selezione

Ai fini dell'individuazione dei piani di settore da ammettere al cofinanziamento viene elaborata una graduatoria delle proposte di piani di settore in base ai seguenti criteri e punteggi:

1) coerenza con le direttive e le linee guida di cui all'art. 2 - fino a 40 punti;

2) qualità tecnica del progetto - fino a 20 punti;

3) qualità degli obiettivi - fino a 20 punti;

4) quota di cofinanziamento richiesto - fino a 20 punti.

Non vengono ammessi al cofinanziamento le proposte di piani di settore che non raggiungono il punteggio minimo di 40 punti.

Ai fini della individuazione dei piani di settore da ammettere a cofinanziamento viene costituita, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, la commissione di valutazione dei piani di settore.

L'Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici esamina le proposte, previa verifica di ammissibilità, e compie tutti gli atti istruttori ai fini della valutazione, ivi compresa l'attribuzione dei punteggi specifici di cui ai punti 1, 2 e 4 dei precedenti criteri e trasmette tale documentazione alla commissione di valutazione.

La commissione di valutazione esamina i piani di settore e attribuisce i punteggi di cui al punto 3 dei suddetti criteri.

Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, approva la graduatoria e i corrispondenti cofinanziamenti potenziali, definisce l'elenco dei piani di settore ammessi al cofinanziamento, stabilisce l'assegnazione dei fondi di cui al precedente art. 5.

L'Ispettorato e la commissione, al momento dell'avvio dell'istruttoria ed all'atto dell'insediamento, individuano, ciascuno per quanto di propria competenza, nell'ambito dei criteri e dei punteggi sopra fissati ulteriori sottocriteri di valutazione ed i relativi punteggi.

La ripartizione dei contributi finanziari per macro aree del territorio nazionale non potrà in ogni caso superare le seguenti percentuali:

macro area nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano, Veneto), 40%;

macro area centro (Emilia-Romagna, Toscana Marche, Umbria, Lazio),40%;

macro area sud e isole (Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia),40%.

I contributi finanziari dovranno in ogni caso essere assegnati in misura non inferiore al 70% ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Art. 7.

Procedure

Le «Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico» e il documento «Linee guida», che forniscono indicazioni e chiarimenti sui «piani di settore per la sicurezza stradale», sono disponibili presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e sono anche consultabili e acquisibili tramite internet, al sito: http://www.llpp.it/NuovoSito/circoss/attivita/bandi/pagina.elenco.bandi.html

Il responsabile del procedimento per l'attuazione del presente bando è l'ing. Corrado Loschiavo. Ogni chiarimento e ulteriori indicazioni relative al presente bando possono essere richiesti tramite fax al numero 06/44122105 o tramite e-mail all'indirizzo: corrado.loschiavo@mail.llpp.it

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo il seguente schema:

Il comune di.. dichiara di aver preso visione della «Documentazione» che costituisce allegato del «Bando», e avanza domanda di cofinanziamento presentando a tale fine la proposta di redazione del «Piano di settore» il cui ambito di applicazione è .... e di attuazione dello stesso il cui ambito di applicazione è.. Il proponente dichiara che il costo complessivo da sostenersi per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del «Piano di settore» e pari a lire .... e richiede il cofinanziamento in misura di lire.............................

Ai fini della partecipazione al bando si allegano i seguenti elaborati che sono stati esaminati ed approvati da.. [indicare il soggetto, ad esempio: sindaco, assessore, giunta, etc.]:

a) scheda descrittiva del «Piano di settore»;

b) progetto preliminare;

c) analisi generale dell'incidentalità.

d) impegno della giunta a finanziare il «Piano di settore» per la quota di costi non coperta dal cofinanziamento del Ministero dei lavori pubblici.

Il proponente nomina responsabile di procedimento e coordinatore tecnico del «Piano di settore» .... [nome e funzioni e recapito della persona incaricata]. Data e firma..

Il presente bando, dopo l'approvazione da parte dei competenti organi, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso all'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) per la divulgazione, a cura di quest'ultima, a tutti i comuni interessati.

Roma, 29 dicembre 2000

Il Ministro: NESI

01A5804

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 aprile 2001.

Riconoscimento al sig. Stoian Toader di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Stoian Toader ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi della riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist rilasciato il 1992 dalla scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) al sig. Stoian Toader nato a Bucarest (Romania) il giorno 3 aprile 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Stoian Toader è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A5809

DECRETO 10 maggio 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art.29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande della ditte Hexan S.p.a. e Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a. datate 18 aprile 2001, titolari delle specialità, che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata - limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate - il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1, del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2 *bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TRAMADOLO HEXAN

«50 mg capsule» 20 capsule A.I.C. n. 033998016;

«100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale n. A.I.C. 033998030;

«50 mg/1 ml soluzione iniettabile» 5 fiale n. A.I.C. 033998042;

«10 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml n. A.I.C. 033998055;

«100 mg supposte» 20 supposte n. A.I.C. 033998067.

Ditta Hexan S.p.a.

ESTRADIOLO:

«6 mg cerotti transdermici» 3 cerotti transdermici n. A.I.C. 033994017;

«6 mg cerotti transdermici» 4 cerotti transdermici n. A.I.C. 033994029;

«6 mg cerotti transdermici» 6 cerotti transdermici n. A.I.C. 033994031;

«6 mg cerotti transdermici» 12 cerotti transdermici n. A.I.C. 033994043.

Ditta Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 maggio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A5808

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIRETTIVA 6 febbraio 2001.

Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'Accordo per la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti, sancito dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali il 2 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000;

Visto il testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 138 e 139;

Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento all'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'autonomia scolastica, e, in particolare, gli articoli 3, 7, 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, relativo al regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 26 maggio 1999, articoli 24, 25, 27 e 39, e il relativo Contratto collettivo nazionale integrativo 31 agosto 1999, articoli 7 e 37;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n 455;

Visto l'accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale sancito dalla Conferenza Stato-regioni il 18 febbraio 2000;

Ritenuto necessario avviare, nell'anno 2000/2001, il processo di riorganizzazione e potenziamento dell'educazione degli adulti nel sistema di istruzione, in attuazione del citato accordo del 2 marzo 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 1° febbraio 2001;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Oggetto

1. Il sistema di istruzione concorre con il sistema della formazione professionale e dell'educazione non formale alla riorganizzazione e al potenziamento dell'educazione permanente degli adulti, al fine di accompagnare lo sviluppo della persona garantendo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e favorendo il pieno esercizio del diritto di cittadinanza.

2. La presente direttiva contiene le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'educazione permanente degli adulti relativi al sistema di istruzione, da attuare sulla base della programmazione regionale, come previsto nell'accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000, di seguito denominato «accordo».

3. Le presenti linee guida hanno validità triennale dalla data della loro pubblicazione.

Art. 2.

Obiettivi prioritari

1. Gli obiettivi prioritari degli interventi nel sistema di istruzione di cui all'art. 1, comma 2, sono i seguenti:

a) la progressiva revisione dei corsi di alfabetizzazione culturale (istruzione elementare), di scuola media

(150 ore) e di istruzione secondaria superiore per gli adulti, in relazione al processo di riordino dei cicli d'istruzione di cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30;

b) l'alfabetizzazione funzionale della popolazione adulta che consideri i differenziati bisogni di istruzione delle persone e di promozione culturale nei contesti locali;

c) lo sviluppo dei livelli di integrazione fra istruzione e formazione;

d) il rafforzamento della programmazione coordinata tra i livelli locali, provinciali e regionali;

e) la progressiva riorganizzazione dei centri territoriali già previsti dall'ordinanza ministeriale n. 455/1997 nel contesto del sistema formativo integrato;

f) lo sviluppo della collaborazione tra i centri territoriali e gli enti locali attraverso la realizzazione di progetti pilota con lo scopo di rafforzare il complessivo sistema dell'educazione degli adulti;

g) la personalizzazione dei percorsi, il riconoscimento dei crediti e la progressiva realizzazione del sistema integrato di certificazione;

h) lo sviluppo di attività di orientamento, informazione e consulenza in collegamento con i servizi offerti dal sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;

i) la formazione e l'aggiornamento degli operatori;

j) l'adozione di misure di accompagnamento per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. L'educazione degli adulti, nel sistema di istruzione, è caratterizzata dai seguenti interventi progressivamente riorganizzati in relazione ai traguardi formativi previsti dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 (disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione) e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 (obbligo di frequenza di attività formative sino a 18 anni) realizzati dai centri territoriali permanenti (CTP) di cui all'art. 6 e dalle relative reti di istituzioni scolastiche:

a) i corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale (istruzione elementare);

b) i corsi di scuola media per adulti (150 ore);

c) i corsi per gli adulti negli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado;

d) i percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti;

e) i percorsi integrati di istruzione e formazione, ferme restando le rispettive competenze;

f) i progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi, nel rispetto delle competenze di ciascun sistema.

2. Le finalità di cui all'art. 2, possono essere perseguite dai centri territoriali anche attraverso la realizzazione di interventi individuali di informazione e orientamento e di interventi culturali per l'inserimento delle persone nel contesto sociale, in aggiunta alle attività di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, mirano prioritariamente all'integrazione dei percorsi di istruzione e formazione e sono strutturati in modo da promuovere la personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti degli adulti attraverso l'organizzazione modulare dei percorsi ed il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze comunque acquisite, con l'attestazione e la certificazione dei relativi esiti, anche, in termini di crediti, secondo criteri di trasparenza.

4. I percorsi finalizzati all'alfabetizzazione funzionale degli adulti previsti al comma 1, lettera *d)*, sono organizzati secondo le linee guida contenute nell'allegato *A*, che fa parte integrante della presente direttiva. Le indicazioni in esso contenute possono essere modificate ed integrate sulla base delle proposte formulate dal comitato nazionale di cui all'art. 10.

Art. 4.

Percorsi integrati di istruzione e formazione

1. I percorsi integrati di istruzione e formazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)*, sono finalizzati a sostenere lo sviluppo dell'istruzione e della formazione sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione regionale dell'offerta formativa, attraverso azioni concertate dai centri territoriali con le agenzie di formazione professionale accreditate. Essi sono prioritariamente destinati alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati al conseguimento di:

un titolo di studio con la contemporanea certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale;

una qualifica professionale e la certificazione di crediti spendibili nell'ordinamento scolastico, nel rispetto delle specifiche competenze delle regioni e degli enti locali;

la certificazione di crediti spendibili per la prosecuzione degli studi e per il conseguimento di una qualifica professionale.

3. I centri territoriali permanenti e le relative reti di istituzioni scolastiche realizzano i percorsi di cui al presente articolo nell'ambito della programmazione locale dell'offerta formativa di cui all'art. 9.

Art. 5.

Progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi

1. I progetti pilota di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*, sono finalizzati a promuovere il nuovo sistema integrato dell'educazione permanente degli adulti così come delineato dall'accordo, nel quadro della programmazione locale dell'offerta formativa integrata di cui all'art. 9, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro. Essi hanno come obiettivo la produzione di una modellistica di ele-

vata qualità, con alto grado di trasferibilità nel territorio nazionale con particolare riferimento alla personalizzazione degli ingressi nei percorsi di istruzione e formazione.

2. Le risorse destinate ai progetti pilota di cui al presente articolo, tratte dal bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sono assegnate sulla base dei criteri generali proposti dal comitato nazionale di cui all'art. 10 e sono utilizzate sulla base delle intese assunte dai dirigenti degli uffici scolastici regionali con le regioni o con gli enti locali da esse delegati.

Art. 6.

Centri territoriali per l'educazione degli adulti

1. I centri territoriali sono i centri di servizio del sistema di istruzione deputati all'attuazione dell'offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, articoli 7 e 9. Essi svolgono le funzioni previste dal punto 8.2.3, lettera *a)* dell'accordo.

2. La dislocazione dei centri territoriali è definita dalle regioni, d'intesa con gli enti locali e con il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nel confronto con le parti sociali, secondo gli obiettivi della programmazione regionale dell'offerta formativa di cui al decreto legislativo n. 112/1998, art. 138, e sulla base delle indicazioni contenute nel punto 7.4, lettera *b)*, dell'accordo. Con le medesime procedure sono istituiti anche i nuovi centri compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.

3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, i provvedimenti relativi alla riorganizzazione e all'istituzione di nuovi centri sono adottati dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale.

Art. 7.

Risorse professionali

1. Le risorse professionali da impiegare per l'educazione degli adulti, nel sistema dell'istruzione, sono definite in attuazione di accordi contrattuali, nonché di confronto con le organizzazioni sindacali per quanto attiene le dotazioni organiche - tenuto conto di quanto indicato al punto 8.2.3, lettera *a)* dell'accordo - al fine di costituire in ogni centro un nucleo di base di docenti con competenze organizzative, relazionali e metodologico - didattiche nel campo dell'educazione degli adulti.

2. La funzione docente per l'educazione degli adulti si esplica secondo le indicazioni dell'art. 39, lettera *e)*, del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999, con particolare riferimento alla organizzazione flessibile dell'orario su base annua. Per le attività aggiuntive e le collaborazioni plurime si fa riferimento agli articoli 25 e 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999.

Art. 8.

Formazione del personale

1. Gli interventi previsti dalla presente direttiva sono sostenuti da progetti di formazione del personale scolastico, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria e nei limiti delle risorse allo scopo destinate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, prioritariamente finalizzati alla formazione congiunta con gli operatori degli altri sistemi formativi, anche attraverso specifici accordi che il dirigente dell'ufficio scolastico regionale stipula con gli altri soggetti istituzionali interessati, allo scopo di favorire la formazione di competenze professionali con particolare riferimento all'accoglienza, al contratto formativo e all'assistenza tutoriale, alla didattica modulare, alla progettazione integrata, al lavoro in rete, alle competenze in rapporto all'alfabetizzazione funzionale.

2. Gli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) partecipano alla promozione e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

3. Nel caso di progetti integrati che prevedano anche il finanziamento regionale, l'attività di formazione del personale coinvolto nei progetti di educazione degli adulti sarà svolta dal soggetto selezionato sulla base delle procedure individuate dalle regioni o dagli enti locali da esse delegati.

Art. 9.

Programmazione locale dell'offerta formativa integrata

1. Gli interventi per l'educazione degli adulti, di cui all'art. 3, lettere *d)*, *e)*, *f)*, sono parte integrante della programmazione locale dell'offerta formativa svolta in attuazione degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale di cui al decreto legislativo n. 112/1998, art. 138, in relazione a quanto previsto al punto 7.4, lettera *c)*, dell'accordo.

2. Gli interventi per l'educazione degli adulti di cui all'art. 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, per quanto stabiliti nell'ambito dei piani dell'offerta formativa di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, devono essere comunque coerenti con la programmazione locale dell'offerta formativa di cui al primo comma e devono essere ricondotti ad essa facendone ugualmente parte integrante. A questo fine, nel procedimento di approvazione dei piani dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche per la definizione di tali interventi attivano, secondo quanto già espressamente previsto al quarto comma del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999. I necessari rapporti con le varie realtà del territorio, ricercandoli e stabilendoli, per tale scopo, in seno ai comitati locali di cui al citato punto 7.4, lettera *c)*, dell'accordo, non appena questi sono costituiti.

3. Il comitato locale programma l'offerta formativa di cui al comma 1, con le relative misure di accompagnamento e recepisce contestualmente il programma degli interventi di cui al comma 2, entro il mese di marzo di ciascun anno. Quanto sopra viene svolto, tenuto conto delle risorse disponibili individuate sulla

base delle intese raggiunte tra il dirigente dell'ufficio scolastico regionale e la regione o gli enti locali da essa delegati, nonché delle eventuali ulteriori risorse disponibili nel territorio di competenza.

4. Il comitato locale propone ai centri territoriali la realizzazione delle attività comprese nella programmazione locale di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche che afferiscono al centro territoriale sulla base degli accordi di rete di cui all'art. 6, comma 1, deliberano in merito all'inserimento delle attività medesime nel piano dell'offerta formativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, art. 3.

Art. 10.

Comitato nazionale

1. In attesa della compiuta attuazione del sistema integrato per l'educazione degli adulti è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il comitato nazionale così composto:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

un rappresentante del Dipartimento degli Affari sociali;

sei rappresentanti delle regoni;

quattro rappresentanti dei comuni;

un rappresentante delle comunità montane;

due rappresentanti delle province;

otto rappresentanti delle parti sociali di cui quattro in rappresentanza dei lavoratori e quattro in rappresentanza dei datori di lavoro.

2. Il comitato nazionale di cui al comma 1, svolge le funzioni previste al punto 7.4 dell'accordo, raccordandosi con il comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).

3. Nessun compenso è previsto per la partecipazione ai lavori del comitato, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio e di missione sostenute dai suoi componenti.

Art. 11.

Disciplina transitoria

1. Sino alla compiuta riorganizzazione dei corsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, viene rispettivamente rilasciato il titolo di licenza elementare o di licenza media, secondo i criteri e le modalità previste dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, art. 7, comma 2.

2. In attesa dell'attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali previsto dall'accordo sancito dalla Conferenza unificata il 18 febbraio 2000, le attestazioni relative ai percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, ed i crediti spendibili sono certificati secondo il modello contenuto nell'allegato *B*, che fa parte integrante della presente direttiva.

Roma, 6 febbraio 2001

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Pubblica istruzione, foglio n. 247

ALLEGATO *A*

NOTA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALI DI ALFABETIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI ADULTI

1. L'alfabetizzazione funzionale degli adulti.

Molti adulti in Italia e nei Paesi industrializzati, come ha dimostrato la recente indagine I.A.L.S. - S.I.A.L.S., oggi sono a rischio alfabetico. Solo nel 20-30% dei casi comprendono testi corredati anche da grafici e tabelle, sanno compilare correttamente la modulistica occorrente nella vita quotidiana, hanno completa padronanza del linguaggio scritto per formulare e leggere un messaggio.

In gran parte della popolazione adulta, inoltre, può essere notata una caduta precoce della competenza alfabetica in quanto sempre più persone dimenticano quello che hanno appreso.

Un tempo leggere, scrivere e far di conto, erano competenze necessarie per informare ed essere informati, oggi i mezzi di comunicazione elettronica e telematica forniscono soluzioni alternative e le conoscenze e le competenze alfabetiche, non più esercitate, rischiano di invecchiare presto se non sono sostenute da un organico piano richiamo e di rinforzo.

Una strategia permanente di manutenzione e sviluppo delle conoscenze e competenze è quindi necessaria per contrastarne la perdita e per promuovere ed accrescere nelle persone la motivazione ad apprendere durante il corso della loro vita. Per conseguire questo obiettivo è decisiva la progressiva acquisizione delle competenze che consentono di imparare in una dimensione di autoapprendimento. Il diritto alla formazione permanente, in quanto diritto di cittadinanza, si traduce nel diritto di saper utilizzare gli strumenti del leggere, dello scrivere, dei linguaggi propri della società dell'informazione, di possedere la capacità di porre domande e di analizzare i fatti, di sapersi collocare nei contesti di vita e di lavoro, al fine di sviluppare competenze personali e collettive.

Il rinforzo della competenza alfabetica nella popolazione adulta riguarda anche i bambini e i giovani perché bassi livelli di scolarità e di cultura delle famiglie incidono negativamente sul destino scolastico di giovani e di adolescenti. Particolari bisogni di alfabetizzazione esprimono le fasce deboli e le altre culture, soprattutto come esigenza di convivenza, di coesione sociale, di espressione delle identità e delle differenze di tutti i gruppi sociali, risorsa e ricchezza della società contemporanea.

L'alfabetizzazione funzionale degli adulti è, pertanto, uno strumento di intervento mirato sulle forme di esclusione sociale.

I percorsi individuali di alfabetizzazione sono potenzialmente correlati alle esigenze di promozione sociale del territorio legate alle trasformazioni del mondo del lavoro e alla valorizzazione delle culture locali. Essi possono essere realizzati in funzione dei bisogni espressi da specifici gruppi - obbiettivo (extracomunitari, casalinghe, disabili, militari di leva, detenuti, lavoratori socialmente utili).

Per corrispondere a questi fabbisogni il programma degli interventi di cui all'art. 2 della direttiva promuove la personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti degli adulti e consente il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze, comunque acquisite e sviluppate, attraverso la negoziazione, l'organizzazione modulare e la trasparente certificazione degli esiti di percorsi di istruzione, in via prioritaria dedicati all'alfabetizzazione funzionale degli adulti.

2. L'organizzazione e la gestione dei percorsi individuali.

Gli adulti, per la loro storia individuale e per la natura degli specifici processi cognitivi, di astrazione e concettualizzazione, apprendono in modo molto diverso dai bambini e dai giovanissimi che frequentano la scuola i cui curricoli scolastici sono ancora formalizzati e costituiti da contenuti disciplinari che si snodano in modo prevalentemente sequenziale.

L'apprendimento adulto mette invece in primo piano la soggettività biografica, la concreta situazione in cui si generano e contemporaneamente interagiscono gli apprendimenti e la mediazione personale.

Per questo motivo è molto importante favorire la diffusione di prassi destinate a valorizzare la pluralità delle intelligenze, compresa quella emotiva, che entrano in gioco nell'apprendimento adulto.

Il modello formativo flessibile che caratterizza i percorsi modulari è orientato non solo ad agevolare l'acquisizione delle competenze di base da parte degli adulti, ma anche a mantenerne la stabilità nel tempo in rapporto al mutare delle esigenze personali, lavorative, sociali.

La flessibilità formativa, inoltre, è strettamente correlata alla capacità di riflessione dell'adulto sui processi cognitivi di cui è attore. La riflessione consente l'apertura verso spazi di migliorabilità e pertanto è fattore non secondario per originare la tensione verso l'apprendere ad apprendere e si traduce, in definitiva in fattore primario di motivazione e di sostegno per l'adulto.

I percorsi individuali vanno perciò organizzati in moduli sviluppati, in linea di massima, nelle fasi di seguito illustrate.

2.1. Accoglienza, orientamento e accreditamento.

La fase di accoglienza ha un ruolo primario e fondamentale in ogni percorso di EDA. Essa si sviluppa nei momenti dell'orientamento e dell'accreditamento in ingresso. L'adulto è in grado di instaurare un dialogo costruttivo quando avverte un clima positivo nella fase di inizio del processo formativo, che percepisce attento alle caratteristiche e alle motivazioni personali. Le condizioni preliminari e necessarie per la realizzazione di un ambiente idoneo all'accoglienza risiedono nella qualità della presenza degli adulti e delle relazioni interpersonali. Su questi aspetti si focalizza, ma non si esaurisce, ogni strategia di accoglienza. In particolare, le buone prassi sperimentate hanno dimostrato che un percorso strutturato di accoglienza presenta le seguenti articolazioni:

pubblicizzazione;

contatto;

conoscenza;

informazione;

analisi e autoanalisi delle competenze in ingresso;

individuazione del «potenziale»;

progettazione attraverso la negoziazione del percorso formativo e individuazione del segmento di istruzione in cui il percorso si colloca, (art. 3, comma 1, della direttiva).

Per poter apprendere durante il corso della vita assumono particolare rilevanza le competenze trasversali. L'autostima, il saper valutare il proprio potenziale, il saper riconoscere le proprie aspettative, il sapersi collocare nei contesti, attribuire senso al proprio e altrui fare, il sapersi orientare, scegliere, decidere, conoscere i propri stili di apprendimento, sapersi dirigere nell'apprendimento (capacità di progettualità e di controllo dei processi), sono aspetti strategici, per poter garantire non solo il mantenimento ma anche la gestione, manutenzione e sviluppo delle competenze.

La collaborazione, il sostegno, la solidarietà, il rispetto per sé e per gli altri si possono tradurre a livello operativo in competenze trasversali e dare spazio alla creatività personale, alla libertà di progettazione, alla soluzione autonoma dei problemi.

L'area della relazionalità e della comunicazione, tra loro strettamente interconnesse, consentono alla persona di trasformare i saperi in comportamenti efficaci, di costruire una rete positiva di rapporti adeguata al proprio contesto di vita e di lavoro.

I successivi momenti dell'orientamento e dell'accreditamento in ingresso sono finalizzati a:

verificare le caratteristiche individuali (titoli, esperienze, competenze, motivazioni ecc.) e il fabbisogno educativo/formativo;

definire un «Progetto di sviluppo personale» e un conseguente patto formativo;

accertare eventuali competenze già acquisite da considerarsi quali crediti per la determinazione dei percorsi individuali.

In particolare il processo prevede le seguenti fasi:

orientamento, per l'approfondimento delle motivazioni, del fabbisogno formativo e della progettualità individuale. In questa fase l'adulto va sostenuto particolarmente per ricostruzione l'esperienza pregressa e per definire le prospettive di sviluppo personale;

valutazione/accertamento, in questa fase vanno poste in trasparenza le effettive caratteristiche degli adulti per definirne la coerenza con gli obiettivi dei percorsi stessi;

riconoscimento/attestazione attraverso l'accreditamento delle competenze già acquisite quali crediti ai fini della personalizzazione del percorso.

Al fine di garantire omogeneità nelle procedure, le fasi di cui sopra possono realizzarsi nel modo seguente:

fase di orientamento: il percorso è condotto da personale (es. docenti, tutor consiglieri di orientamento), particolarmente qualificato, ed in possesso di competenze psicologiche e psico--pedagogiche. A conclusione di questa fase il suddetto personale redige collegialmente per ciascun adulto il «Progetto di sviluppo personale» che costituisce il patto formativo tra l'adulto e l'istituzione;

fase di valutazione/accertamento, composizione del «Dossier individuale» per la ricostruzione e documentazione del *curriculum* pregresso. Tale dossier, elaborato dall'adulto con l'assistenza di una delle professionalità indicate per le funzioni di orientamento, contiene informazioni, messe a disposizione dell'interessato, documentate, autodichiarate e/o eventualmente approfondite nell'ambito di colloqui specifici, nei seguenti ambiti:

1) istruzione/formazione (ad es. titoli di studio, certificazioni o attestazioni formative, esperienze formative interrotte o in corso, contenuti dei percorsi, conoscenze e competenze acquisite);

2) esperienze di lavoro (ad es. documentazione relativa alle esperienze professionali in corso o pregresse, settore di riferimento, attività svolte, prodotti/risultati, conoscenze e competenze acquisite);

3) tirocini, volontariato o altro (ad es. documentazione relativa alle esperienze, attività svolte, conoscenze e competenze acquisite);

fase di riconoscimento/attestazione di eventuali crediti in ingresso il «Dossier individuale» è sottoposto alla valutazione di una commissione tecnica per l'accreditamento costituita dal dirigente scolastico coordinatore del centro territoriale per l'educazione degli adulti secondo le modalità previste a paragrafo 3 della presente nota. La commissione, tenendo conto del dossier individuale e del «Progetto di sviluppo personale» formula e motiva le determinazioni in ordine al riconoscimento di competenze già acquisite con valore di credito e provvede a compilare la relativa scheda di accreditamento contenuta nel certificato di cui all'allegato *B.*

Il «Progetto di sviluppo personale» e il «Dossier individuale», così come le informazioni e documentazioni in esso contenute, sono riservate secondo le norme relative al trattamento dei dati sensibili.

2.2. La progettazione del percorso individuale.

L'opzione pedagogica della flessibilità formativa mira alla acquisizione di competenze attraverso percorsi individuali predisposti sulla base degli esiti dell'orientamento e accreditamento.

Tale opzione si concretizza nell'organizzazione modulare dei percorsi, in modo funzionale alle modalità dell'apprendimento adulto.

La modularità agevola la personalizzazione dei percorsi e permette la possibilità di frequenza a persone che non possono partecipare a programmi intensivi e, allo stesso tempo, consente una marcata intenzionalità educativa, perché comporta l'acquisizione di saperi essenziali, significativi, stabili e capitalizzabili.

I contenuti dei moduli, inoltre, sono uno strumento per rendere reale e consapevole il diritto di cittadinanza attiva, per valorizzare la dimensione orientativa dei percorsi formativi e per fornire le competenze necessarie per fruire anche dei beni letterari, artistici e scientifici.

L'organizzazione modulare si dimostra utile per:

inserire in fasi e momenti diversi del percorso formativo adulti che possiedono crediti riconosciuti;

fornire competenze per individuare utilizzare e integrare forme espressive e linguaggi diversi;

alternare momenti di studio e di lavoro;

valorizzare le attività pratiche e di laboratorio;

certificare competenze definite e spendibili nel rientro in percorsi di istruzione, formazione e nel lavoro.

Nell'organizzazione dei percorsi modulari devono trovare spazio le competenze trasversali quali elementi costitutivi e fondanti della realizzazione del pieno diritto di cittadinanza in quanto danno centralità all'adulto come persona. Gli consentono di diagnosticare, di rela-

zionarsi, di affrontare le situazioni, di osservare, analizzare e situarsi in un contesto organizzativo, pianificare le risorse e gli obiettivi, lavorare in gruppo, negoziare, in una parola di essere creativo ed innovativo nel cercare soluzioni.

Le competenze trasversali occupano, perciò, uno spazio di specifica progettazione modulare sin nella fase di accoglienza e vanno anche declinate nei moduli riferiti alle quattro aree previste al punto 2.2.1.

Nella progettazione del percorso individuale vanno inoltre previsti moduli specifici per il recupero dei precedenti deficit di istruzione e formazione accertati nella fase di orientamento e di accreditamento in ingresso.

2.2.1. Le aree.

I percorsi modulari per l'alfabetizzazione funzionale sono prioritariamente riferiti a quattro aree:

linguaggi;

socio-economica;

scientifica;

tecnologica.

Per ciascuna area sono di seguito indicate le competenze da acquisire in esito al percorso individuale, che vanno riferite ai livelli di istruzione richiamati dalla direttiva, art. 3, comma 1, lettere *a), b), c).*

Area dei linguaggi.

Identificare le diverse modalità dei processi di comunicazione per renderle oggetto di riflessione e per meglio saperle gestire; utilizzare stili e mezzi diversi di comunicazione verbale, riconoscere e usare le principali strutture morfosintattiche e i livelli lessicali adeguati alle esigenze di interazione sociale, di inserimento professionale, di espressività individuale;

integrare linguaggi diversi, verbali e non verbali;

produrre e capire, gestire e interpretare messaggi adeguati per struttura, contenuti e funzioni ai contesti di comunicazione.».

Area socio-economica.

Utilizzare gli stimoli della realtà contemporanea per impostare percorsi di approfondimento nello spazio e nel tempo;

individuare mutamenti, durate, periodi;

cogliere le caratteristiche dei cambiamenti prodotti dalle innovazioni, scientifiche e tecnologiche nel mondo del lavoro;

orientarsi nel panorama delle organizzazioni che operano in ambito sovranazionale, nazionale, locale;

formulare problemi sulle questioni trattate;

riconoscersi come soggetto di diritti e di doveri in un contesto sociale e nel rispetto delle sfere giuridiche altrui;

orientarsi nelle dinamiche del mondo del lavoro soprattutto in relazione alla definizione di un progetto personale.

Area scientifica.

Risolvere compiti che presuppongono la comprensione di testi che hanno contenuti quantitativi;

utilizzare i linguaggi formalizzati per operazioni di calcolo, misure e per rappresentazioni con grafici, tabelle, soprattutto in relazione a problemi e situazioni della vita quotidiana.

Area tecnologica.

Riconoscere varie tipologie di strumentazione in rapporto alla loro destinazione d'uso;

essere in grado di utilizzare supporti tecnologici nella gestione di attività e per la risoluzione di problemi che il cittadino deve affrontare nella vita quotidiana;

possedere adeguati codici linguistici per la fruizione consapevole delle strumentazioni tecnologiche a maggior diffusione;

saperne comprendere le potenzialità di utilizzo in diversi contesti.

3. La verifica e la valutazione degli apprendimenti.

L'impianto formativo flessibile e l'individuazione dei percorsi comportano la necessità di verificare e valutare le competenze acquisite con criteri coerenti rispetto alla scansione del percorso ed alle caratteristiche specifiche degli adulti.

Le prove di verifica e di valutazione concludono il percorso individuale in modo da tener conto delle verifiche intermedie e valutare l'apprendimento in tutti i suoi profili sulla base di prove determinate dalle commissioni in relazione agli obiettivi contenuti nel progetto di sviluppo personale.

Le commissioni sono costituite dal dirigente scolastico coordinatore del centro territoriale. Esse sono composte dai docenti e dai tutor impegnati nella progettazione e nell'attuazione del percorso.

Nel caso dei percorsi integrati previsti dalla direttiva, art. 3 comma 1, lettera *e),* la commissione è integrata dai docenti delle agenzie formative che partecipano all'attuazione dei percorsi medesimi, secondo le modalità concordate con le regioni o con gli enti locali da esse delegati.

4. La certificazione.

Ogni percorso modulare si conclude con la trasparente descrizione del percorso svolto e delle competenze acquisite allo scopo di consentirne la leggibilità e il loro eventuale riconoscimento con valore di credito in successivi percorsi di istruzione e formazione.

Il dispositivo di certificazione «Certificato personale», di cui all'allegato *b)*, documenta le competenze e i crediti acquisiti nei percorsi per l'educazione permanente degli adulti con le seguenti funzioni:

a) assicura la trasparenza in linea con gli orientamenti dell'Unione europea;

b) favorisce l'integrazione tra le istituzioni e gli attori sociali che, a diverso titolo, sono coinvolti nei percorsi dell'educazione degli adulti;

c) favorisce la coerenza tra la progettazione dei percorsi e le azioni di accreditamento in ingresso nonché il riconoscimento dei crediti in uscita verso altri sistemi;

d) favorisce il riconoscimento dei crediti da parte degli altri sistemi, anche ai fini del conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.

La documentazione puntuale del percorso è facilitata dalla struttura del «Certificato personale», articolato in schede, che documentano le competenze valutate in esito al percorso, con l'indicazione dei crediti. Esso esplicita il livello di istruzione in cui il percorso individuale si colloca e, nel caso di percorsi integrati di istruzione e formazione professionale comprende anche i riferimenti all'eventuale qualifica professionale considerata, in modo da facilitare il riconoscimento dei crediti.

Nel certificato vanno inseriti, ove possibile, i riferimenti ad altri sistemi di certificazione, nazionali, comunitarie ed internazionali, soprattutto per quanto concerne l'inglese, l'informatica e l'italiano come lingua straniera.

ALLEGATO *B*

NOTA TECNICA

CERTIFICATO PERSONALE - DISPOSITIVO DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI.

Il certificato personale di seguito allegato si compone di due sezioni:

1) la prima sezione contiene i dati anagrafici del titolare, il percorso di istruzione in cui il progetto individuale è inserito, il percorso individuale (moduli, unità formative, etc.), i crediti maturati.

2) la seconda sezione, è composta da più «Schede di attestazione e documentazione» del progetto individuale, da allegare al certificato. In particolare:

la «Scheda di documentazione di riconoscimento dei crediti in ingresso (accreditamento)»;

le «Schede di attestazione e documentazione» relative ai percorsi d'istruzione e formazione svolti presso i diversi sistemi (Centri territoriali per l'educazione permanente degli adulti, in strutture di formazione professionale regionale o del privato sociale).

Il certificato personale di seguito allegato è corredato da note esplicative che hanno l'obiettivo di chiarire il significato dei diversi indicatori, e di facilitare la compilazione da parte delle sedi educative e formative.

Logo Ministero Pubblica Istruzione

Centro Territoriale per l'Educazione permanente degli Adulti

Sede____

CERTIFICATO PERSONALE

Rilasciato a

Nome e cognome____________________________________

Nat___ **a**______________**il**____________________________

Luogo e data del rilascio ____________________________

Firma[1]

____
(Timbro)

1. Il certificato personale è firmato dal dirigente scolastico del Centro Territoriale

INDICE SINTETICO
DEL PROGETTO INDIVIDUALE

Livello di istruzione in cui il percorso è inserito[2] ______________________________

Crediti in ingresso[3] ____

____

Descrizione del percorso formativo[4]	**Svolto presso le seguenti strutture formative**
1) ______________________	______________
2) ______________________	______________
3) ______________________	______________
4) ______________________	______________
5) ______________________	______________
6) ______________________	______________
7) ______________________	______________
8) ______________________	______________
______________________	______________

Crediti in uscita **Scheda di documentazione relativa all'accreditamento in ingresso.** ____________

____

[2] Indicare in quale ambito dell'istruzione è inserito il progetto individuale (alfabetizzazione culturale, licenza media, percorsi di istruzione secondaria di secondo grado). Nel caso di specifiche intese /protocolli con altri sistemi e/o di progetti integrati in cui sia previsto un riconoscimento dei crediti, indicare l'ambito formativo ed il progetto integrato di riferimento

[3] Indicare i crediti riconosciuti in ingresso e accertati nella fase di orientamento e accreditamento, di cui all'allegato A par.2.1, con riferimento alla "scheda di documentazione relativa all'accreditamento in ingresso allegato al certificato.

[4] Inserire il titolo dei moduli (1,2,3, ..) o delle unità formative svolte nel percorso individuale e documentate dalle schede allegate al presente certificato personale.

[5] Nel caso di progetti integrati e/o di specifiche intese/protocolli nell'ambito del sistema d'istruzione e/o del sistema di formazione professionale, ove previsto nel progetto individuale, indicare i crediti formativi che possono essere riconosciuti da un altro sistema, l'ambito formativo (alfabetizzazione culturale, licenza media, percorsi di istruzione secondaria di secondo grado).. di riferimento.

Centro Territoriale permanente dell'Educazione degli adulti

*Nome*_________________ _________________ *Sede*_________________________

Credito riconosciuto in ingresso[1]

____

____

____

Ambito di acquisizione del credito[2]

____

____

____

Livello di istruzione di riferimento[3]

____

____

Note integrative

____

Luogo e data del rilascio **Firma**[4]

________________________________ _________________________

____

[1] Indicare i crediti riconosciuti in ingresso (esempio: quote di un percorso. competenze. moduli e/o unità formativa) e accertati con la fase di orientamento e accreditamento di cui all'allegato A par. 2.1.

[2] Indicare in forma sintetica gli ambiti ed i contesti formativi (percorsi scolastici o formativi. attività lavorativa. tirocini o autoformazione) nei quali l'adulto ha acquisito conoscenze e competenze riconosciute come credito in ingresso al percorso formativo.

[3] Indicare l'ambito di riferimento del credito verso il sistema di istruzione (alfabetizzazione culturale. licenza media. percorsi di istruzione secondaria di secondo grado) e/o formazione professionale. ove previsto sulla base di progetti integrati. specifiche intese o protocolli tra diversi sistemi.

[4] Il documento è firmato da chi presiede la Commissione per l'accreditamento di cui all'All. A par. 2.1.

Scheda di attestazione del Centro Territoriale

Centro Territoriale per l'Educazione permanente degli adulti (5)

Nome ______________________ *Sede* ______________________

Percorso formativo (6)

Moduli	durata in ore	Contenuti (7)	Contesto di apprendimento (8)
1 ________	________	________	________
2 ________	________	________	________
3 ________	________	________	________
4 ________	________	________	________

Competenze (9)

1) ________ 2) ________ 3) ________ 4) ________

Modalità di valutazione (10)

____

____

Note integrative (11)

____

Altre informazioni (12)

____

Luogo e data del rilascio **firma** (13)

______________________ ______________________

(timbro)

5. Va indicato il nome del centro presso cui si svolge il percorso.

6. Inserire in questa voce il titolo dei moduli o delle unità formative.

7. Esplicitare in forma sintetica i contenuti dei moduli o delle unità formative e/o delle esperienze pratiche realizzate.

8. Indicare per ogni modulo quale è stato il/i contesto/i di apprendimento (aula, laboratorio, lavoro individuale, project work, esperienze pratiche ecc.)

9. Nell'attestazione delle competenze con riferimento ai diversi moduli o unità formative o esperienze pratiche il termine competenze identifica l'insieme di conoscenze e abilità, acquisite dall'individuo in esito al percorso formativo. Per una documentazione omogenea delle diverse attestazioni devono essere utilizzate forme sintetiche quali ad es. "Utilizzare tecniche e strumenti per la ricerca attiva del lavoro", "Orientarsi nelle dinamiche del mondo del lavoro", etc.). Il legame tra competenze e modulo è l'elemento qualificante della trasparenza del percorso formativo.

10. Indicare le modalità di valutazione delle competenze attestate quali esito del percorso compiuto (colloqui, prova scritta, prova pratica e/o simulazione, esercitazioni, test, ecc.).

11. Possono essere riportate, se necessario, informazioni qualitative riguardanti l'esperienza pratica e le modalità di svolgimento del modulo (ad esempio: metodologie didattiche innovative, ecc.).

12. Esplicitare gli eventuali riferimenti agli altri sistemi di certificazione, nazionali, comunitarie e internazionale (es. le certificazioni di competenza linguistica per l'italiano come lingua straniera riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, la certificazione ECDL per l'informatica, il livello PET o First Certificate per l'inglese).

13. Tale attestazione è a firma del dirigente scolastico coordinatore del Centro territoriale

Scheda di attestazione delle strutture di FP regionali o del Privato Sociale (14)

Logo dell'Amministrazione competente che rilascia attestazione

Struttura Formativa (15)

Nome ______________________________ *Sede* ______________________________

Percorso formativo (16)

Moduli	durata in ore	Contenuti (17)	Contesto di apprendimento (18)
1 ____________	____________	____________	____________
2 ____________	____________	____________	____________
3 ____________	____________	____________	____________
4 ____________	____________	____________	____________

Competenze (19)

1) ____________ 2) ____________ 3) ____________ 4) ____________

____________ ____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________ ____________

Modalità di valutazione (20)

____

____

Note integrative (21)

____

Altre informazioni (22)

____

Luogo e data del rilascio **firma** (23)

______________________________ ______________________________

(timbro)

14. Tale scheda v compilata nel caso di progetti integrati.
15. Va indicato il nome della struttura formativa presso cui si svolge il percorso.
16. Inserire in questa voce il titolo dei moduli o delle unità formative.
17. Esplicitare in forma sintetica i contenuti dei moduli o delle unità formative e/o delle esperienze pratiche realizzate.
18. Indicare per ogni modulo quale è stato il/i contesto/i di apprendimento (aula, laboratorio, lavoro individuale, project work, esperienze pratiche ecc.).
19. Nell'attestazione delle competenze con riferimento ai diversi moduli o unità formative o esperienze pratiche il termine competenze identifica l'insieme di conoscenze e abilità, acquisite dall'individuo in esito al percorso formativo. Per una documentazione omogenea delle diverse attestazioni devono essere utilizzate forme sintetiche quali ad es. "Utilizzare tecniche e strumenti per la ricerca attiva del lavoro", "Orientarsi nelle dinamiche del mondo del lavoro", etc.). Il legame tra competenze e modulo è l'elemento qualificante della trasparenza del percorso formativo.
20. Indicare le modalità di valutazione delle competenze attestate quali esito del percorso compiuto (colloqui, prova scritta, prova pratica e/o simulazione, esercitazioni, test, ecc.).
21. Inserire l'eventuale qualifica professionale di riferimento nel caso di percorsi integrati di istruzione e formazione professionale.
22. Esplicitare gli eventuali riferimenti agli altri sistemi di certificazione nazionali, comunitarie e internazionale (es. le certificazioni di competenza linguistica per l'italiano come lingua straniera riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, la certificazione ECDL per l'informatica, il livello PET o First Certificate per l'inglese).
23. Tale attestazione è a firma del responsabile della struttura formativa presso cui si svolge il percorso, delegata dall'Amministrazione competente

01A5754

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 aprile 2001.

Autorizzazione al laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico merceologico CRAD, altri servizi, C.C.I.A.A. di Udine, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo dell'11 novembre 1988, protocollo n. 63482, con il quale il laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico merceologico, CRAD, altri servizi, C.C.I.A.A di Udine, ubicato in Pradamano (Udine), via Nazionale n. 33, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto lecislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio dello autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine o ad indicazione goegrafica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti lo condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Azienda speciale laboratorio chimico merceologico, CRAD, altri servizi, C.C.I.A.A. di Udine, ubicato in Pradamano (Udine), via Nazionale n. 33, nella persona del responsabile dott. Pietro Anichini ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità fissa;

acidità totale;

acidità volatile;

acido sorbico;

alcalinità delle ceneri;

anidride solforosa;

ceneri;

cloruri;

densità 20/20 °C;

determinazione simultanea di acidità totale, titolo alcolometrico volumico, anidride solforosa totale, zuccheri riduttori, densità 20/20 °C, estratto secco netto;

estratto secco totale;

solfati;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori.

01A5752

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 maggio 2001.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Agrigento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali);

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive integrazioni e modificazioni;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 e 11 novembre 1999;

Viste le delibere CIPE:

1) n. 70 del 9 luglio 1998 che, tra l'altro, prevede che per ciascun contratto d'area può essere impegnato, a carico dei fondi assegnati dal CIPE stesso, l'importo necessario ad assicurare la copertura di un investimento massimo di 300 miliardi di lire (154,937 meuro);

2) n. 81 del 9 giugno 1999, che detta alcuni criteri selettivi per l'attuazione di nuovi contratti d'area, mentre per i protocolli aggiuntivi di contratti già stipulati ne consente il finanziamento a determinate condizioni;

3) n. 69 del 22 giugno 2000, che al punto 2 (sostitutivo del punto 1.1 della precedente delibera n. 14/2000) demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la formazione di specifiche graduatorie formate, con i criteri indicati dalla stessa delibera, secondo le modalità previste in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la concessione di agevolazioni alle imprese ricadenti nei protocolli aggiuntivi di alcuni specifici contratti d'area;

Vista la decisione dell'Unione europea del 12 luglio 2000, con la quale, tra l'altro, è stata prevista l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande;

Viste le citate delibere CIPE n. 14/2000 e n. 69/2000 che autorizzano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad utilizzare per le predette finalità, fino alla concorrenza di lire 340 miliardi (175,595 meuro), una quota delle risorse disponibili a seguito di revoche o rideterminazioni dei contributi per gli interventi di cui al citato decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415;

Viste le proprie circolari n. 900315 del 14 luglio 2000 e n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Vista la comunicazione in data 16 febbraio 2001, prot. n. 572, del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento in qualità di responsabile unico del contratto d'area di Agrigento, fatta ai sensi del punto 3.1 della richiamata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del primo protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Agrigento fino all'importo massimo complessivo di lire 119 miliardi (61,4583 meuro) di investimento relativo al settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali) è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Il termine finale per il detto bando è fissato allo scadere del sessantesimo giorno a partire da quello iniziale fissato al precedente comma 1.

3. Per quanto concerne le domande relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, fermo restando quanto indicato al punto 2.6 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 in merito alla esclusione dalle agevolazioni di determinate classi e categorie di attività o alla notifica alla Commissione europea per alcuni programmi di investimento, vengono riportate, nell'allegato 1 al presente decreto, le condizioni di ammissibilità dei programmi, in linea con gli specifici contenuti del P.O.R. e del relativo complemento di programmazione della Regione siciliana.

4. Le domande di cui al comma 1 dovranno riguardare solo la realizzazione di nuovi impianti da ubicare nell'area di uno dei seguenti agglomerati industriali:

a) agglomerato di Aragona-Favara attualmente per numero 15 lotti pari a mq 115.000 circa, aumentabili a circa 20 (mq 160.000) per revoche, in corso, di lotti non utilizzati;

b) agglomerato di Ravanusa attualmente per numero 6 lotti pari a mq 41.600 circa, aumentabili a circa 15 (mq 120.000) per revoche, in corso, di lotti non utilizzati;

c) agglomerato di Casteltermini numero 15 lotti pari a mq 80.000 circa.

5. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1, si seguono, per quanto compatibili i criteri e le procedure indicate al punto 5 della richiamata circolare n. 900315/2000. In particolare, il modulo di domanda, da utilizzare esclusivamente nell'originale a stampa, è quello il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 10 della detta circolare; la scheda tecnica e, ove richiesta, la seconda parte del business plan devono essere predisposti utilizzando esclusivamente il software del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, valido per le domande ai sensi della legge n. 488/1992 e reso disponibile sul sito internet dello stesso Ministero all'indirizzo www.minindustria.it. La documentazione a corredo della domanda di agevolazioni è quella indicata nell'allegato n. 11 della predetta circolare n. 900315/2000, tale documentazione, si ricorda, deve essere prodotta entro il termine finale di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quella concernente la cauzione che deve essere invece prodotta obbligatoriamente insieme al modulo di domanda.

6. Le domande devono essere presentate esclusivamente alla banca concessionaria IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.a. - Palermo.

7. La predetta banca concessionaria curerà tutte le fasi procedurali successive alla domanda e fino alla presentazione della documentazione finale di spesa per la emissione della concessione definitiva delle agevolazioni finanziarie.

8. La formazione della graduatoria avverrà sulla base degli indicatori riportati al punto 3.7 della citata circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001 e a parità di condizioni sarà data precedenza alle iniziative presentate dalle piccole e medie imprese, tenendo conto della riserva del 70% in favore delle PMI e della limitazione del 5% nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi di cui al punto 6.1 della circolare n. 900315/2000.

9. Le imprese proponenti gli investimenti cureranno l'invio di copia della domanda al responsabile unico del contratto d'area della provincia di Agrigento - zona industriale - 92100 Agrigento.

10. Le richieste di informazioni sulla disponibilità dei suoli e per ottenere l'accesso ai suoli stessi e quelle comunque riferite al protocollo aggiuntivo potranno essere indirizzate al consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Agrigento secondo i riferimenti contenuti nell'allegato 2 al presente decreto.

11. Per ogni altro aspetto della procedura per il presente protocollo aggiuntivo riferito alla materia del contratto d'area, si farà riferimento a quanto disciplinato dalla predetta circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001.

12. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto e dalla circolare n. 900019 del 15 gennaio 2001, ai fini del presente bando si applicano le modalità e le procedure di cui alla più volte citata circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

Allegato 1

LEGGE 488/1992
INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
REGIONE SICILIA
INVESTIMENTI AMMISSIBILI

CARNE BOVINA, SUINA, OVICAPRINA - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione – *la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse* – *la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli* – *la fusione di grassi commestibili di origine animale* – *la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne*
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne – *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* – *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* – *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Comparto bovino

	Condizioni generali di ammissibilità
	Gli investimenti sono ammessi a condizione che non comportino un aumento della capacità complessiva di macellazione a livello regionale*. Eventuali nuovi impianti di macellazione potranno essere finanziati soltanto in sostituzione di impianti esistenti della stessa capacità*.
	Investimenti ammissibili
1.	Gli investimenti finalizzati alla trasformazione di prodotti a marchio DOP, IGP (Regolamento CE 2081/92), AS (Regolamento CE 2082/92) (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti di pregio e di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	Gli investimenti finalizzati ad implementare sistemi di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	Gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme ISO 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO 14000 o EMAS;
4.	Gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	Gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di macellazione va intesa a livello di singola impresa

CARNE BOVINA, SUINA, OVICAPRINA - SICILIA

Comparto suino e ovicaprino

	Condizioni generali di ammissibilità
	Gli investimenti sono ammessi a condizione che non comportino un aumento della capacità complessiva di macellazione a livello regionale*. Eventuali nuovi impianti di macellazione potranno essere finanziati soltanto in sostituzione di impianti esistenti della stessa capacità*.
	Investimenti ammissibili
1.	Gli investimenti finalizzati alla trasformazione di prodotti a marchio DOP, IGP (Regolamento CE 2081/92), AS (Regolamento CE 2082/92) (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti di pregio e di prodotti innovativi (terza e quarta gamma);
2.	Gli investimenti finalizzati ad implementare sistemi di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	Gli investimenti finalizzati all'attivazione di sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO 14000 o EMAS (Regolamento CE 1836/93);
4.	Gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	Gli investimenti per impianti atti al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di macellazione va intesa a livello di singola impresa

CARNE AVICOLA - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.12.1	**Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione;** – *la macellazione di volatili e di conigli* – *la preparazione di carne di volatili e di conigli* – *la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca*
15.12.2	**Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione**
15.13	**Produzione di prodotti a base di carne** – *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* – *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* – *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Comparto cunicolo (conigli)

	Condizioni generali di ammissibilità
	Gli investimenti sono ammessi a condizione che non comportino un aumento della capacità complessiva di macellazione a livello regionale*. Eventuali nuovi impianti di macellazione potranno essere finanziati soltanto in sostituzione di impianti esistenti della stessa capacità*.
	Investimenti ammissibili
1.	Gli investimenti finalizzati alla trasformazione di prodotti a marchio DOP, IGP (Regolamento CE 2081/92), AS (Regolamento CE 2082/92) (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi) e di prodotti innovativi (terza e quarta gamma);
2.	Gli investimenti finalizzati ad implementare sistemi di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	Gli investimenti finalizzati all'attivazione di sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO 14000 o EMAS (Regolamento CE 1836/93);
4.	Gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	Gli investimenti per impianti atti al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

Comparto avicolo

	Investimenti ammissibili
1.	Gli investimenti finalizzati all'attivazione di sistemi di gestione della qualità, in base alle norme ISO 9000, e di sistemi di gestione ambientale, in base alle norme ISO 14000 o EMAS (Regolamento CE 1836/93);

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di macellazione va intesa a livello di singola impresa

CARNE DI STRUZZO - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; - *la macellazione di volatili e di conigli* - *la preparazione di carne di volatili e di conigli* - *la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca*
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne *Questa classe comprende:* - *la produzione di carne essiccata, salata o affumicata* - *la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne* - *la produzione di piatti di carne precotti*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno.

PATATE - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.31	Lavorazione e conservazione delle patate - *la produzione di patate surgelate precotte* - *la produzione di purè di patate disidratato* - *la produzione di snacks a base di patate* - *la fabbricazione di farina e fecola di patate* - *la sbucciatura industriale delle patate*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Gli investimenti sono ammessi a condizione che non riguardino la produzione di fecola e prodotti derivati.

ORTOFRUTTA - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.32	**Produzione di succhi di frutta ed ortaggi**
15.33	**Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi** - *la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.;* - *la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi* - *la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Comparto orticolo

	Investimenti ammissibili
1.	Per i prodotti diversi dal pomodoro da industria sono ammessi tutti gli investimenti ed in particolare quelli rivolti alla trasformazione di prodotti orticoli diversi (sottaceti), come ad esempio caponate di melanzane, patè di carciofi/olive, pomodori secchi, capperi sottosale, che trovano interessanti sbocchi sui mercati esteri maturi e che potrebbero avere interessanti potenzialità espansive;
2.	Per il pomodoro da industria sono ammissibili investimenti che non comportino un aumento della capacità di trasformazione complessiva a livello regionale* ed, al tempo stesso, che non comportino un superamento della quota di trasformazione delle singole imprese.

Legumi

	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000;
3.	Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
4.	Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa

ORTOFRUTTA - SICILIA

Comparto agrumicolo

	Condizioni generali di ammissibilità
	Gli investimenti sono ammissibili a condizione che non riguardino succhi di agrumi diversi da succo fresco di arance pigmentate, succo fresco e essenze di limone, succo fresco e essenze di mandarino, per i quali è possibile anche un aumento della capacità di trasformazione.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	Investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3.	Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000;
4.	Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5.	Investimenti finalizzati alla ristrutturazione e concentrazione degli impianti di trasformazione per i prodotti vincolati da quote, purchè non venga aumentata la capacità produttiva complessiva*.

Comparto frutticolo (frutta fresca e secca)

	Condizioni generali di ammissibilità
	Gli investimenti sono ammissibili a condizione che non riguardino la produzione di frutta in succhi e sciroppata
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	Investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3.	Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000;
4.	Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti per i quali si ipotizzano sbocchi di mercato.

Olive da mensa

	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e lavorazione;
2.	Investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3.	Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14001.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità produttiva va intesa a livello di singola impresa

OLIO DI OLIVA - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.41.1	Fabbricazione di olio d'oliva grezzo
15.42.1	Fabbricazione di olio d'oliva raffinato

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Sono ammessi tutti gli investimenti riguardanti esclusivamente le categorie "olio extra vergine" e "olio vergine", senza aumento della capacità molitoria*.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità molitoria va intesa a livello di singola impresa

OLEAGINOSE - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.41.2	Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi - *la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco* - *la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi* - *la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno.

LATTE E DERIVATI - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.51.1	**Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione** - *la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* - *la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato* - *la produzione di yogurt*
15.51.2	**Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.** - *la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno* - *la fabbricazione di latte in polvere* - *la produzione di burro* - *la produzione di formaggio e cagliata* - *la produzione di siero di latte in polvere* - *la produzione di caseina greggia o lattosio*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Comparto bovino

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammessi a condizione che: - non comportino una capacità lavorativa* superiore alla quota legalmente detenuta conformemente al sistema di quote comunitarie, - non riguardino la produzione di burro, butteroil, siero in polvere, latte in polvere, lattosio, caseina e caseinati, - non comportino un aumento della capacità produttiva a livello regionale** di quei prodotti oggetto di aiuti comunitari allo stoccaggio.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti finalizzati all'ammodernamento degli impianti di lavorazione del latte senza aumento di capacità lavorativa a livello aziendale;
2.	Investimenti per l'ammodernamento, il potenziamento e la realizzazione di impianti di latte pastorizzato, latte fermentato, prodotti freschi, formaggi e prodotti innovativi, purchè si tratti di prodotti di qualità e biologici che non comportino, comunque, un aumento complessivo della capacità di trasformazione***.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità lavorativa va intesa a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità produttiva va intesa a livello di singola impresa

***Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa

LATTE E DERIVATI - SICILIA

Comparto bufalino

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammessi a condizione che riguardino il miglioramento della qualità, il miglioramento degli impianti in senso igienico sanitario, la protezione dell'ambiente, il contenimento dei costi di produzione, il risparmio energetico e l'adeguamento al Regolamento CE 1804/99 sulla zootecnica biologica e che: - non comportino un aumento della capacità di trasformazione*, - non riguardino la produzione di burro, butteroil, siero in polvere, latte in polvere, lattosio, caseina e caseinati, - non comportino un aumento della capacità produttiva a livello regionale** di quei prodotti oggetto di aiuti comunitari allo stoccaggio.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti riguardanti la produzione dei trasformati freschi.

Comparto ovicaprino

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammessi a condizione che riguardino il miglioramento della qualità, il miglioramento degli impianti in senso igienico sanitario, la protezione dell'ambiente, il contenimento dei costi di produzione, il risparmio energetico e l'adeguamento al Regolamento CE 1804/99 sulla zootecnica biologica e che: - non comportino un aumento della capacità di trasformazione*, - non riguardino la produzione di burro, butteroil, siero in polvere, latte in polvere, lattosio, caseina e caseinati, non comportino un aumento della capacità produttiva a livello regionale** di quei prodotti oggetto di aiuti comunitari allo stoccaggio.
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti per la produzione di ricotta e formaggi di pregio

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità produttiva va intesa a livello di singola impresa

CEREALI E RISO - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.61.1	**Molitura dei cereali:** - *produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali*
15.61.2	**Altre lavorazioni di semi e granaglie:** - *la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso;* - *la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;* - *la fabbricazione di cereali per la prima colazione;* - *la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità
1.	Gli investimenti sono ammessi a condizione che non riguardino la produzione di amido, l'industria molitoria, le malterie, le semole, i semolini e prodotti derivati.
	Investimenti ammissibili
1.	Iniziative ed investimenti per il miglioramento della qualità della filiera del grano duro con l'allestimento di sistemi di qualità certificabili, per lo stoccaggio differenziato del prodotto ed il miglioramento delle condizioni sanitarie attraverso l'applicazione di nuove tecnologie, senza incrementi delle capacità di conservazione su base regionale*;
2.	Acquisizione ed adeguamento di immobili relativi ad impianti di immagazzinamento di centri di stoccaggio ed industrie molitorie che abbandonino in via definitiva l'attività, senza incrementi delle capacità di conservazione su base regionale*;
3.	Investimenti ed adeguamenti riguardanti la produzione di pane di grano duro e prodotti da forno realizzati da organismi associativi di produttori in un'ottica di verticalizzazione della filiera, concentrazione produttiva ed incremento del valore aggiunto della materia prima;
4.	Investimenti per la realizzazione di mangimifici che lavorino prodotto di base biologico in quantità significative, senza aumento della capacità di lavorazione su base regionale**.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di conservazione va intesa a livello di singola impresa

** Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di lavorazione va intesa a livello di singola impresa

FORAGGI E MANGIMI - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.71	Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento - *la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità
	Gli investimenti ammissibili riguardano esclusivamente la trasformazione delle carrube
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e lavorazione;
2.	Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14001;
3.	Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
4.	Investimenti finalizzati alla ristrutturazione e concentrazione degli impianti di trasformazione.

ZUCCHERO - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.83	Fabbricazione dello zucchero - *la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc.* - *la raffinazione dello zucchero* - *la produzione di melassa*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Condizioni generali di ammissibilità
	Gli investimenti ammissibili riguardano esclusivamente la trasformazione della manna
	Investimenti ammissibili
1.	Investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2.	Investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme ISO 14000;
3.	Investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
4.	Investimenti finalizzati alla ristrutturazione e concentrazione degli impianti di trasformazione.

UOVA - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.89.3	**Fabbricazione di altri prodotti alimentari:** *la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Gli investimenti per la trasformazione industriale delle uova per l'utilizzazione a fini dolciari e dell'industria alimentare che non comportino, comunque, un aumento della capacità complessiva di trasformazione*.

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa

VINO ED ALCOL - SICILIA

1. CODICI ISTAT

15.91	Fabbricazione di bevande alcoliche distillate - *la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.*
15.92	Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione - *la produzione di alcol etilico di fermentazione* - *la produzione di alcol etilico rettificato* - *la produzione di lievito alcolico per la panificazione*
15.93.1	Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali - *la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino* - *la produzione di vino da mosto d'uva concentrato*
15.93.2	Fabbricazione di vini speciali

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento delle tecnologie, alla riduzione dei costi, al miglioramento ed al controllo della qualità, delle condizioni igienico sanitarie e della sicurezza sul lavoro, alla limitazione dell'impatto ambientale, al risparmio energetico, all'aumento della potenzialità degli impianti di confezionamento e stoccaggio dei prodotti finiti, al miglioramento della capacità di stoccaggio in rapporto alla qualità del prodotto, che non comportino aumento della capacità di trasformazione a livello regionale* e limitatamente ai prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario (Regolamento CE 1607/2000).

* Ai fini dell'applicazione della legge 488/92, la capacità di trasformazione va intesa a livello di singola impresa

TABACCO - SICILIA

1. CODICI ISTAT

16.00	Industria del tabacco
	- *la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco*
	- *la fabbricazione di prodotti a base di tabacco*
	- *la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.*

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

	Investimenti ammissibili
1.	Nessuno

ALLEGATO 2

RECAPITI DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Il consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Agrigento - zona industriale - contrada San Benedetto - 92100 Agrigento (tel. 0922-44511) è a disposizione dal lunedì al venerdì con orario 8,30 - 15, per informazioni sulla disponibilità dei suoli industriali.

L'ing. Salvatore Callari è delegato per le informazioni sulla disponibilità dei suoli e per ottenere l'eventuale accesso ai suoli stessi.

Il dott. Mario Tricoli è delegato per le informazioni di carattere generale sul protocollo aggiuntivo al contratto d'area di Agrigento.

01A5722

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Rimini.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 42 del 28 dicembre 2000 del presidente della provincia di Rimini con il quale designa la sig.ra Loredana Urbini e la dott.ssa Elvira Ariano rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Loredana Urbini e della dott.ssa Elvira Ariano, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000, e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Rimini;

Decreta:

La sig.ra Loredana Urbini e la dott.ssa Elvira Ariano sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici.

Loredana Urbini.

Formazione.

Diploma di analista contabile conseguito con votazione 52/60 nell'anno scolastico '86/'87.

Diploma di qualifica di secondo livello di «tecnico amministrativo con competenze in informatica» conseguito nel 1988, presso il CESCOT - Rimini, a seguito della frequenza al corso di 1000 ore.

Frequenza al primo anno ('90/'91) corso di laurea «Scienze dell'informazione» con sede decentrata a Cesena.

Diploma regionale di specializzazione «Management dei servizi di orientamento» conseguito nell'ambito del progetto legge n. 492/1988, durata 300 ore organizzato da S.F.E.R.A. Bologna in collaborazione con Studio Meta Associati.

Formazione C.O.R.A. per l'autorizzazione all'utilizzo e alla gestione del metodo di orientamento Retravailler.

«Formazione comunicatori» corso per «Tutor di processi di autoapprendimento» approfondimenti sulla metodologia FAD, della durata di 100 ore svolte a Forlì c/o CSA nel periodo aprile-luglio, credito formativo conseguito: certificato di competenze.

Corso di aggiornamento «Formazione formatori» organizzato dalla provincia di Rimini assessorato formazione professionale nel '94/'95 rivolto ai coordinatori degli enti di formazione professionale, durata complessiva 150 ore.

Altre esperienze formative.

Frequenza ai seminari di aggiornamento per formatori organizzati dall'ERVET - regione Emilia-Romagna nel 1993 e 1994, in collaborazione con ECIPAR e FORMART.

Corso di aggiornamento per coordinatori sull'impostazione strutturale, metodologica e procedurale delle prove di esame di qualifica, organizzato dalla regione Emilia-Romagna, assessorato formazione professionale, lavoro, scuola e università, nel '93/'94.

Frequenza ai corsi di primo e secondo livello di grafologia e ai seminari tenuti a Rimini nel 1994 e 1995.

Corsi di formazione per formatori sull'applicazione della tecnica del Mentoring nei corsi per lo sviluppo manageriale delle imprenditrici dell'Emilia-Romagna FSE 96 Ob. 4 n. 581 gestito dal Comitato impresa donna di Bologna della CNA, durata complessiva 120 ore, e per l'aggiornamento dei giovani imprenditori della durata di 12 ore, periodo luglio-settembre 1999.

Seminario di formazione per formatori per il progetto Now - Iree «Costituzione di una rete nazionale di centri di servizio e sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria femminile e nell'artigianato e PMI», tenutosi a Rimini nel 1996.

Corso di aggiornamento «tecniche di conduzione dei gruppi» organizzato dalla provincia di Rimini nell'anno 1998, rivolto ai formatori e operatori del gruppo orientamento della provincia di Rimini.

Corsi di aggiornamento «Attivazione di un sistema qualità conforme alle norme ISO 9001 nel sistema ECIPAR» per 30 e 16 ore svolte nel periodo maggio-novembre 1998.

Corso di aggiornamento per formatori nell'ambito del programma comunitario Now «Why not - Il tirocinio come strategia occupazionale» durata complessiva 40 ore di cui 20 con materiali FAD, svolto a Bologna c/o AGEFORM nel periodo maggio-giugno 1999.

Partecipazione al seminario transnazionale sulle metodologie formative, tenuto al Barnsley College (Inghilterra) nel luglio 1999 nell'ambito del progetto Now New Business.

Attestazione di partecipazione al seminario «Kit del consulente» nel quadro dell'Azione 4: ricerca e sperimentazione metodologie, punto 4: «Consulenza individuale e di gruppo», progetto legge n. 492/1988 - orientamento professionale, «Costruzione di una rete di servizi territoriali e dei servizi di supporto», tenutosi nei giorni 22-23-24 settembre 1999 c/o il Centro per le transizioni al lavoro e nel lavoro di Cesena.

Partecipazione al seminario di studio «Mediazione e apprendimento nelle organizzazioni» con il prof. D. Sasson, organizzato dal Centro educativo italo-svizzero di Rimini, tenutosi presso Uni.tu.rim. nei giorni 28 e 29 febbraio 2000.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attività di progettazione, coordinamento e tutoraggio di corsi di formazione professionale.

Collaborazione con Ecipar Rimini per la progettazione, il coordinamento, tutoraggio ed organizzazione di stage aziendali dei corsi di formazione professionale per la qualifica di giovani in cerca di occupazione dal 1992 a tutt'oggi.

Progettazione e coordinamento nei corsi di aggiornamento per imprenditori artigiani (impiantisti elettrici, metalmeccanici, lavanderie, autotrasportatori, autoriparatori, scenotecnici, antennisti tvt ecc.) dal 1992 a tutt'oggi.

Progettazione di dettaglio e monitoraggio dei corsi di orientamento per studenti del primo anno di SMS, gestiti dal Polo della formazione nell'ambito del progetto NOS (nuovo obbligo scolastico) della provincia di Rimini.

Progettazione e coordinamento del corso «Progettazione e costruzione del servizio Sportello donne» nell'ambito del progetto di riforma dei servizi integrati per l'impiego della provincia di Rimini, nel 1998.

Progettazione e coordinamento nei corsi di aggiornamento per operatori di strutture per anziani e per volontari aderenti ad associazioni a favore degli anziani sulla comunicazione e sulle tecniche di animazione, gestiti da Ecipar negli anni 1995 e 1996.

Coordinatore e docente nelle tre edizioni del corso di orientamento rivolto a studentesse dell'I.T.C. Rino Molari di Santarcangelo intitolato: «A scuola di impresa» N. 310 FSE '97 ob. 3 a titolarità del Comitato impresa donna di Bologna.

Tutoring nel corso di aggiornamento «Sviluppo manageriale per imprenditrici in Emilia-Romagna» FSE '96 ob. 4 n. 581 fase B, con l'applicazione della tecnica del Mentoring, gestito dal Comitato impresa donna della CNA.

Coordinamento e tutoraggio nel progetto Now New Business del Comitato impresa donna di Bologna, rivolto a donne intenzionate ad aprire un'attività imprenditoriale nel settore della salvaguardia del patrimonio storico culturale.

Tutoring nel corso Now Iree «Costituzione di una rete nazionale di servizio e sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria femminile nell'artigianato e P.M.I.», svolto a Rimini nel '96/'97 gestito da Ecipa nazionale.

Progettazione e coordinamento di progetto del corso di aggiornamento per volontari relativamente al sostegno e all'assistenza dei malati di AIDS, finanziato dalla provincia di Rimini e gestito da Ecipar S.r.l. nel 1996.

Progettazione e cordinamento dei corsi rivolti a donne disoccupate «Operatore tecnico addetto all'assistenza degli anziani» edizioni FSE '98 e '99 ob. 3 asse 4, della provincia di Pesaro e Urbino e gestiti dal comune di Monte Cerignone.

Progettazione e coordinamento dei corsi di orientamento professionale per donne adulte con metodo Retravailler, finanziati dalla provincie di Rimini e gestiti da Ecipar dal 1992.

Progettazione e coordinamento dei corsi di orientamento all'imprenditorialità femminile finanziati dalla provincia di Rimini e gestiti da Ecipar dal 1995.

Progettazione, coordinamento ed organizzazione stage aziendali, dei corsi integrati (ex progetti 1992) con l'Istituto professionale commerciale «L. Einaudi» di Rimini per gli anni scolastici '92-'94; '96-'97 e con l'I.P.S.I.A. «De Gasperi» di Morciano, per gli anni scolastici '96/'97.

Progettazione e coordinamento del corso di aggiornamento per dipendenti di cooperative sociali che operano in ambito socio-educativo, sulle tecniche e strumenti educativi per operatori ed educatori di strutture di accoglienza dei minori finanziato dalla provincia di Rimini e gestito da Ecipar S.r.l. nel 1997.

Collaborazione nella progettazione formativa per IRFA Rimini dal 1994.

Attività di consulenza.

Opera in qualità di libera professionista dal 1996.

Responsabile di area. Creazione d'impresa, pari opporunità e orientamento presso Ecipar S.r.l. di Rimini dal 1996.

Consulenza informativa e accoglienza per Giovane impresa del comune di Rimini, incarico professionale nel periodo settembre-dicembre 2000.

Responsabile dell'area scuola presso Ecipar S.r.l. dal 1995 al 1997.

Impostazione e gestione di indagini sul fabbisogno formativo nelle aziende del Riminese dal 1994.

Attivazione e gestione del servizio Sportello Donna per conto di Ecipar, convenzionato con i comuni di Rimini, dal 1994, a tutt'oggi; Bellaria Igea Marina, dal 1996 a tutt'oggi; Riccione da ottobre 2000; Santarcangelo (insieme a Verucchio e Poggio Berni) 1997-1998 per conto del CSA di Rimini.

Progettazione della rete degli Sportelli donna, finanziata dalla regione Emilia-Romagna FSE 2000.

Progettazione della banca del tempo multietnica e del servizio di Kinderheim interculturale, finanziata dalla RER nell'ambito del FSE 2000.

Impostazione e coordinamento delle trasmissioni televisive «La Città delle donne» per lo Sportello donna del comune di Rimini, edizioni 1996-1997-1998.

Consulenze per la richiesta di finanziamenti nell'ambito della legge n. 215/1992 in generale, in particolare collaborazione alla prima stesura del progetto Modanet «Creazione della rete di sportelli di consulenza per le aziende del settore tessile e abbigliamento e settore moda» della Confartigianato di Rimini.

Collaborazione e consulenza informatica per soc. coop. Nautilus Rimini dal 1990 al 1995.

Collaborazione presso lo Studio Elabora, studio commerciale, nel periodo 1989-1990.

Attività di selezione.

Progettazione, impostazione e gestione della selezione degli allievi nei corsi di formazione gestiti da Ecipar S.r.l. di Rimini dal 1995, sia per giovani sia per adulti.

Impostazione e gestione della selezione del personale relativamente ai formatori da inserire nelle attività corsuali.

Partecipazione ai lavori della commissione di selezione di gruppo e individuale degli allievi per il progetto IF:TS «Tecnico di gestione delle organizzazioni non profit» n. 2235/99.

Impostazione e gestione della selezione delle allieve del corso «Operatore tecnico addetto all'assistenza degli anziani» FSE ob. 3 asse 4 nelle edizioni 1998 e 1999, per il comune di Monte Cerignone.

Impostazione e gestione della selezione dei ragazzi per il Progetto '98 «Adolta un successore» della provincia di Rimini.

Attività di docenza.

Moduli di socializzazione e comunicazione, con metodologia interattiva, nei corsi di formazione professionale per giovani e per adulti presso Ecipar S.r.l. Rimini dal 1995.

Socializzazione al lavoro, con simulazioni, e gestione stage nei corsi di formazione professionale rivolti a giovani presso Ecipar Rimini dal 1992.

Orientamento professionale per donne adulte nei corsi Retravailler.

Orientamento all'imprenditoria per studenti delle classi terminali delle scuole medie superiori.

Orientamento nell'ambito del Progetto «Studente imprenditore» svolto in collaborazione con Giovane impresa del comune di Rimini e gli enti di formazione ECIPAR ed IRFA, presso le scuole medie superiori.

Socializzazione e comunicazione nel corso «operatore lavorazione artistica del legno» approvato dalla provincia di Pesaro e Urbino delib. G.P. n. 1265 del 17 dicembre 1996, e nel corso «operatore nel restauro di mobili», gestiti da Pennabili Chiama S.r.l. Promozione risorse Montefeltro.

Interventi nelle scuole medie inferiori di informazione orientativa in ambito scolastico e professionale per conto della provincia di Rimini assessorato alla formazione professionale, negli anni 1997-1998-1999.

Informatica di base nei corsi a libero mercato presso Ecipar Rimini dal 1993 al 1996.

Informatica di base e gestionale nei corsi finanziati dal FSE e dalla provincia di Rimini, gestiti da Ecipar e da Irfa dal 1993 al 1998.

Informatica di base e informatica gestionale per il CESCOT - Rimini e per il CESCOT Cesena.

Dattilografia, corrispondenza commerciale e informatica gestionale per il CREDIT di Rimini, nel periodo 1990-1992.

Dattilografia e stenografia presso l'istituto Guido D'Arezzo di Rimini nel 1990-1991.

Informatica e programmazione BASIC rivolta a ragazzi delle scuole medie inferiori, nel 1989-1990.

Altre esperienze.

Attività educativa rivolta a ragazzi presso l'AGESCI (Ass.ne guide e scout cattolici italiani), animazione metodologica per adulti presso la stessa associazione, incaricata responsabile di zona dell'AGESCI zona di Rimini per il triennio 1995-1998.

Socia dal 1996 al 1997 dell'associazione culturale «Futura donne e professioni».

Socia dal 1999 dell'associazione culturale «Artemisia orientamento arti e mestieri».

Presidente pro-tempore dell'ALA (Associazione lavoratori atipici) della CNA di Rimini.

Rimini, 1° dicembre 2000

CURRICULUM

La sottoscritta Ariano Elvira, dipendente di questa amministrazione provinciale dal 1° agosto 1996, in qualità di responsabile dell'unità operativa cultura, qualifica D3 nel nuovo ordinamento professionale, dichiara ed attesta quanto segue, ai sensi della legge n. 15/1968 sull'autocertificazione.

Competenze specifiche.

Volontaria presso la Casa delle donne di Brescia dal 1991 al 1995.

Componente della rappresentanza sindacale unitaria (lista CGIL), presso il provveditorato agli studi di Brescia, dal 1993 al 1996.

Attualmente competente della rappresentanza sindacale unitaria (lista CGIL), presso questa amministrazione provinciale.

Membro del comitato pari opportunità.

Membro dell'associazione culturale femminile «Ipazia» di Rimini.

Studi ed altre esperienze formative.

Laurea in giurisprudenza in data 7 luglio 1989 all'Università statale di Napoli (esami di diritto del lavoro e diritto sindacale).

Corso di formazione in management indetto dalla regione Campania, con superamento dell'esame finale in data 10 luglio 1990.

Frequenza annuale e superamento dell'esame finale in data 9 ottobre 1994, con risultato di «eccellente» al III corso di formazione per funzionari direttivi del Ministero della pubblica istruzione - Scuola superiore della pubblica amministrazione di Bologna - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Buona conoscenza della lingua inglese e delle nozioni informatiche di base.

Corsi di formazione sulle problematiche delle pari opportunità e del lavoro tenuti presso la CGIL di Brescia e di Rimini.

Corso di formazione tenuto presso la provincia di Rimini finalizzato alla costituzione del comitato pari opportunità.

Esperienze lavorative.

Praticante procuratore legale presso lo studio legale «Carini e Lerro» associati, dall'8 luglio 1989 al 12 giugno 1991.

Funzionario direttivo (note di qualifica: ottimo) dal 15 giugno 1991 al 31 luglio 1996 presso il provveditorato agli studi di Brescia.

Funzionario VIII livello (ora D3) presso questa amministrazione provinciale a far data dal 1° agosto 1996.

Per quanto attiene alla documentazione di quanto attestato, ci si riporta a quanto stabilito nella legge sull'autocertificazione: si fa presente inoltre che quanto dichiarato trova riscontro nel fascicolo personale della scrivente, in possesso di questa amministrazione.

01A5833

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Torino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 252/270700 del 28 dicembre 2000 con il quale il presidente della provincia di Torino designa la dott.ssa Laura Cima e la dott.ssa Ivana Melli rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Laura Cima e della dott.ssa Ivana Melli, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000, e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Torino;

Decreta:

La dott.ssa Laura Cima e la dott.ssa Ivana Melli sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

Laura Cima, nata a Torino, laureata in lettere e filosofia, specializzazione sociologica, all'Università di Torino con una tesi sui ruoli e la divisione del lavoro tra i sessi nella storia.

Assunta dall'Enaip come docente con incarico a tempo indeterminato dal 19 ottobre 1972 dopo alcune esperienze lavorative all'Alitalia, alla Franco Rosso e al comune di Collegno.

Insegnante nei corsi Enaip di francese e inglese, cultura generale e informatica, con incarichi di coordinamento, partecipa a numerosi corsi di formazione formatori, alla sperimentazione fasce di qualifica della regione Piemonte, alla progettazione e alla sperimentazione del corso per operatori di ufficio automatizzato coordinata dall'Enaip nazionale, e sviluppa una capacità di rapporto pedagogico in particolare con le giovani donne, poiché insegna e coordina all'interno di corsi di formazione professionale con utenza quasi esclusivamente femminile per il recupero della scuola dell'obbligo, corsi post-obbligo, post-diploma e post-universitari, per drop-out, per disabili.

Partecipa alla produzione di due volumi della collana Materiali formativi per l'alfabetizzazione informatica (ed. Pitagora).

Curatrice della collana «Riforme e vita quotidiana», presidenza del consiglio, rif. pubb. amm.le decreto legislativo n. 80/112 autrice della prefazione a «paesaggio ambiente», Ministero dei beni culturali e ambientali, Gangemi editore.

Inizia l'attività politica e femminista alla fine degli anni '60 con l'Università di Trento e con il movimento delle donne a Torino, Milano e Roma. Partecipa al movimento dei consultori e al confronto con la politica sanitaria, ai piccoli gruppi di autocoscienza e di pratica dell'inconscio, alla elaborazione del nuovo diritto di famiglia a partire dall'affermazione del divorzio.

Eletta deputata a Torino nel 1987 nella X legislatura, vicepresidente e poi presidente del gruppo parlamentare verde.

Capogruppo nella XI Commissione permanente lavoro pubblico e partecipa alla discussione e all'approvazione della legge n. 125/1991 e della legge n. 215/1991; capogruppo nella Commissione politiche comunitarie partecipa alla definizione delle politiche comunitarie rispetto alle donne, e segue anche a livello internazionale, nell'unione interparlamentare donna, le pari opportunità uomo-donna.

Nominata la prima volta nella Commissione per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la presidenza Anselmi all'inizio degli anni '90, componente dell'ufficio di presidenza della Sezione italiana dell'unione interparlamentare durante il mandato parlamentare, eletta nella giunta direttiva del 4° Congresso «Destino y Hesperanza de la Tierra» come riconoscimento dell'impegno politico rispetto alla remissione del debito dei Paesi sottosviluppati, promotore dell'Associazione dei parlamentari per la Valle Bormida, membro dell'Intergruppo parlamentare federalista per l'Unione europea.

Dal 1994 al dicembre 1997 assessore al comune di Moncalieri, con delega all'ambiente, alla qualità della vita e ai tempi della città e, per due anni, con incarico di vice-sindaco. Ha collaborato con la provincia di Torino per promuovere il coordinamento tra comuni in merito ai tempi della città e alla banca del tempo.

Nel 1997 e nel 2000 nomimata nuovamente nella Commissione per la parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è responsabile del gruppo istituzioni e riforme all'interno della stessa Commissione, partecipa alla revisione-critica della legge n. 125/1991 che si concretizzerà con il decreto legislativo n. 196/2000.

Dal 16 novembre 1997 consigliere comunale al comune di Moncalieri segue, tra l'altro, la commissione consiliare lavoro e attività produttive come capogruppo.

Eletta nel Consiglio nazionale e nella segreteria regionale della Lega per le autonomie locali con incarico specifico di coordinamento del lavoro rispetto alle donne.

Nominata nel gruppo di coordinamento per la legge n. 59/1997 su richiesta del Presidente Bassanini con delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 1999, ha partecipato alla preparazione dei decreti legislativi e dei regolamenti attuativi della riforma della pubblica amministrazione.

Dal 1998 partecipa al processo di riqualificazione previsto dal «Progetto risorse» della regione Piemonte, frequenta i corsi di lingua inglese intermedio, avanzato, intensivo e business all'OIL-CIF per un totale di trecentosessanta ore e consegue il PET alla University of Cambrige nel maggio 1999.

Nell'ambito del percorso modulare «Sicurezza, qualità e ambiente» che si svolge all'OIL-CIF nell'anno 1999, consegue:

l'attestato di valutatore sistemi qualità alla IMQ di Milano nel giugno 1999;

l'attestato di auditor ambientale sempre all'IMQ nell'aprile 2000.

Frequenta inoltre il corso per la certificazione qualità nelle piccole e medie imprese alla PF3, Unione industriali di Torino, da maggio a settembre 1999.

Frequenta, sempre all'OIL-CIF tra il novembre 1998 e l'ottobre 1999, il percorso modulare «servizi amministrativi» di quattrocentottantaquattro ore e acquisisce competenze in contabilità generale e analitica, controllo di gestione e normativa di riferimento comunitario, con particolare riferimento al FSE, legislazione italiana e della regione Piemonte.

Frequenta inoltre il percorso modulare «comunicazione interpersonale» di ottantasei ore acquisendo le conoscenze basilari per l'applicazione delle tecniche di comunicazione.

Frequenta infine il percorso modulare «Servizi per il lavoro» durante l'anno 1999/2000 e acquisisce conoscenze e competenza rispetto alla normativa europea, italiana, regionale e della provincia di Torino, alle politiche dell'Unione europea (agenda 2000) e dell'Italia (Pan) con particolare approfondimento delle politiche attive del lavoro, degli strumenti della programmazione negoziata, della struttura produttiva e occupazionale del Piemonte, del collocamento obbligatorio, dei tirocini, del reinserimento al lavoro delle agenzie del lavoro, degli incubatori d'impresa, delle metodologie di orientamento, del bilancio delle competenze, dei colloqui di preselezione, delle politiche e delle metodologie che facilitano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Attualmente sta effettuando lo stage finale presso il servizio lavoro della provincia di Torino.

PRINCIPALI PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE NELLA X LEGISLATURA:

Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato.

Norme sulla cremazione delle salme e sulla non punibilità della dispersione delle ceneri.

Tutela dei lavoratori addetti ad «unità video».

Norme per il conseguimento della compatibilità ambientale e sociale delle produttive.

Norme concernenti il cognome dei coniugi e dei figli.

Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore.

Disciplina degli interventi medici sulla sterilità umana.

Modifica delle norme sui servizi per le informazioni e la sicurezza e sul segreto di Stato.

Attribuzione alla commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi della competenza a indagare sull'organizzazione «Gladio».

Istituzione di una commissione di inchiesta sulle nuove tecnologie riproduttive.

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

Melli Ivana.

TITOLO DI STUDIO:

Laurea: pedagogia ad indirizzo sociologico con tesi sul mercato del lavoro, relatore prof. Luciano Gallino «Il secondo lavoro» (110/110, Torino, 1979).

FORMAZIONE:

1989 - Corso di formazione progetto di orientamento «Arianna», sistema di orientamento individualizzato su supporto informatico, ore centoventi, comune di Torino - Centro orientamento scolastico e professionale, Cosp.

1991 - Corso di progettazione e valutazione curriculare, ore centoventi - Centro internazionale di formazione, Bit.

1991/92 - Frequenza corso biennale di grafoanalisi per grafoanalisti e consulenti grafopedagogisti, presso l'Associazione italiana grafoanalisi per l'età evolutiva, con il patrocinio dell'Assessorato all'istruzione della città di Torino.

1996 - Formazione professionale pluridisciplinare per l'integrazione dei servizi sociali destinati ai minori a rischio, ore 21/30 - Irrsae Piemonte.

1997/98 - Corso progettista politiche attive del lavoro, ore cinquecento - Qualifica rilasciata dalla regione Piemonte. Moduli formativi su «Bilan de Compétences» nell'ambito del progetto «Formazione per l'occupazione»: Torino: Centro internazionale di formazione, Bit (1-5 dicembre 1997). Angers (Francia): Université Catholique de l'Ouest (16-20/3/98) acquisizione metodi e strumenti di orientamento per utenze adulte (ore ottanta).

1998/99 - Corso di formazione relativo alle metodologie per la realizzazione di un Sistema integrato di servizi per il lavoro - Sislav - progetto ADAPT B.I.S. gestito da Csea (ore circa quattrocento).

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Dal 1980: orientatrice presso il comune di Torino - Cosp.

ATTIVITÀ

Area orientamento.

Aggiornamento docenti scuole medie inferiori e superiori sulle metodologie orientative finalizzate alla programmazione didattica (circa mille).

Orientamento studenti/sse scuole medie inferiori, progetto «Arianna», sistema di orientamento individualizzato su supporto informatico. Valutazione attitudinale e motivazionale dei soggetti (dal 1990 discussi circa ottomila casi).

Modulo orientamento per studenti/sse delle classi quarte superiori, ha utilizzato la metodologia di «Arianna» per l'elaborazione di un progetto di orientamento personale di studio e lavoro. Iniziativa realizzata in collaborazione con il Cesedi, provincia di Torino (dal 1995 al 1998, circa duecentocinquanta soggetti).

Counseling: orientamento/riorientamento giovani e adulti/e (circa tremila).

Conferenze: interventi su richiesta delle scuole, distretti scolastici per iniziative rivolte ai genitori, allievi/e, insegnanti.

Partecipazione a convegni, seminari su tematiche orientative (circa centocinquanta).

Area orientamento/pari opportunità.

Progetto d'intervento sperimentale di orientamento scolastico professionale mirato in particolare alle ragazze, scuola media «Nicoli» di Settimo Torinese. Progetto presentato dal consigliere di

parità Alberta Pasquero, in collaborazione con Tiziana Berengo dell'Orml, Mariolina Serra della scuola Nicoli e Simonetta Labanti, preside della scuola. Anno scolastico 1989/90 e 1990/91.

Contributo sul tema «Istruzione, orientamento, formazione» nel gruppo di lavoro costituito nel maggio 1993 dal consigliere di parità per la formulazione di proposte attuative della legge n. 125/1991 attraverso la promozione di politiche attive in Piemonte.

Collaborazione con la commissione regionale pari opportunità su iniziative e proposte della commissione stessa sui temi di orientamento e formazione rivolti alle donne.

Collaborazione con l'Osservatorio regionale mercato del lavoro, articoli su «Donne lavoro e pari opportunità, le donne e il mercato del lavoro, informazioni e progetti» dal 1988 al 1994, per la pubblicazione curata dall'Osservatorio sulle iniziative e progetti relativi alle pari opportunità.

Interventi formativi rivolti a donne, presso il Centro internazionale di formazione-Bit, 1989/1990/1992, su progetti formativi destinati a promuovere la partecipazione delle donne ai processi di sviluppo.

Incontri sulle pari opportunità in diversi corsi di formazione di secondo livello, per illustrare la normativa, gli organismi preposti e la documentazione di riferimento.

Area orientamento/politiche del lavoro.

Orientamento e selezione, donne adulte disoccupate con scolarità medio alta; tutor nel corso di formazione F.S.E. «Addette ai servizi per l'impresa», ore trecento (1991/1992).

Orientamento e selezione, donne adulte disoccupate, scolarità medio-alta, corso F.S.E. «Addette gestione comunicazione in impresa», ore cinquento (1992/93).

Orientamento e selezione, corso di riconversione rivolto a donne adulte con scolarità bassa, in mobilità, corso F.S.E. «Addetto polifunzionale servizi alberghieri», ore trecento (1993/94).

Colloqui individualizzati, azioni di sostegno e corso di formazione per soggetti in mobilità, nell'iniziativa «Agenzia per l'impiego e comune di Torino» (1996).

Incontri con associazioni imprenditoriali, orientamento e selezione per giovani disoccupati residenti 5ª e 6ª circoscrizione, nel progetto pilota città di Torino - Csea «Atelier per la formazione e il lavoro», art. 10 Fesr. (1997/1998).

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Collaborazione con collegi docenti di scuole medie di San Remo e Imperia per spunti attività didattiche ai fini orientativi (1987/88).

Collaborazione con l'IRRSAE Liguria, incontri con intergruppi di docenti delle scuole medie inferiori di Imperia per elaborare unità didattiche finalizzate all'orientamento (1988).

Rappresentante del comune di Torino, Assessorato al lavoro e formazione professionale, presso la commissione osservatorio provinciale del provveditorato agli studi di Torino per la prevenzione della dispersione scolastica (dal 1992).

Rappresentante A.N.C.I. Piemonte (Associazione nazionale comuni italiani), presso la sovrintendenza scolastica per il Piemonte, nelle due commissioni per l'orientamento: 1) informativo, 2) formativo (dal 1997).

Tutor nel percorso formativo «Servizi per il lavoro» per la riqualifiazione di personale della formazione professionale, nell'ambito del progetto «Risorse» legge n. 236/1993, destinati ai centri per l'impiego provinciali, organizzato dal Centro internazionale di formazione dell'organizzazione internazionale del lavoro sotto l'egida della regione Piemonte (marzo/dicembre 1999, ore seicento).

Docenza nel percorso formativo «Servizi per il lavoro» sulle tematiche orientative presso il Centro internazionale di formazione dell'OIL (settembre 1999).

Progettazione e docenza nel percorso formativo «Orientamento scolastico e professionale» per docenti della formazione professionale, progetto risorse - Centro internazionale dell'OIL, (maggio/-giugno 2000, ore cento).

Collaborazione con il Centro internazionale dell'OIL nel progetto «Le Caravelle» (Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica) per quattrocento operatori/trici dei centri per l'impiego della regione Piemonte. Progettazione degli strumenti di orientamento rilevazione dei fabbisogni formativi; conduzione di interventi formativi di gruppo, erogazione di settanta colloqui individuali, analisi dei risultati per il dimensionamento del fabbisogno formativo.

01A5834

DECRETO 6 aprile 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la nota n. 29151/Pres del 29 dicembre 2000 con la quale il presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola designa l'avv. Antonella Ferraris e la rag. Franca Doneda rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* dell'avv. Antonella Ferraris e della rag. Franca Doneda, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

Decreta:

L'avv. Antonella Ferraris e la rag. Franca Doneda sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

FRANCESCA DONEDA

Dati personali.

Stato civile: coniugata;

nazionalità: italiana.

Istruzione.

Diploma di ragioneria conseguito presso l'istituto statale «C. Ferrini» di Verbania Pallanza nell'a.s. 1976/1977.

Cariche elettive e non, ricoperte.

Dal 1992 svolge mansioni di consulenza ed assistenza in materia di lavoro presso la sede provinciale di Verbania della Confartigianato.

Dal gennaio 1995 ricopre l'incarico di responsabile gestione e segreteria dell'Ente bilaterale artigianato piemontese del bacino del Verbano-Cusio-Ossola. Ente paritetico di rappresentanza e assistenza alle imprese artigiane del Piemonte fondato da: Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A. - C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Tale incarico consiste nell'espletamento delle seguenti attività:

consulenza ad aziende studi e consulenti:

fondo sostegno al reddito (iscrizione versamenti e prestazioni);

F.RS. versamenti;

contratti di formazione lavoro (valutazione della possibilità di stipulare un C.F.L. in ordine alle caratteristiche dell'azienda e deI dipendente individuato).

Raccolta e verifica pratiche:

progetti di formazione lavoro;

accordi di riduzione / sospensione dell'attività lavorativa;

richieste di prestazioni a favore dei dipendenti;

richieste di prestazioni a favore di aziende;

verifica delle pratiche sulla base delle disposizioni vigenti in ordine alla regolarità dei versamenti, alla correttezza della compilazione, ecc.

Commissione E.B.A.P.

Convocazione della commissione;

partecipazione alla commissione per la discussione delle pratiche;

adempimenti previsti per il rilascio delle autorizzazioni.

Gestione banca dati e adempimenti E.B.A.P.

Progetti di formazione lavoro;

fondo sostegno al reddito;

elaborazione statistiche e trasmissione all'E.B.A.P. regionale.

Gestione segreteria bacino E.B.A.P.

Dal gennaio 1995 ricopre l'incarico di responsabile gestione e segreteria dell'Organismo paritetico territoriale artigiano del bacino del Verbano-Cusio-Ossola fondato da: Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A. - C.G.I.L., C.I.S.L, U.I.L.

Dall'11 novembre 1997 nominata con decreto n. 804 del 15 ottobre 1997 del Ministero del lavoro e previdenza sociale - depositato presso il registro degli atti amministrativi della Direzione regionale del lavoro di Torino - Componente della commissione provinciale per la CIG edilizia in rappresentanza dei datori di lavoro.

Dal 15 aprile 1998 nominata con determina dell'ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione di Novara - componente della commissione circoscrizionale impiego di Verbania.

Dal 9 febbraio 1999 nominata con determina prot. n. 2822 del Ministero del lavoro e previdenza sociale - Direzione provinciale dei lavoro di Novara - Componente della commissione provinciale di Novara di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

Dal 17 ottobre 2000 confermata quale componente della costituenda Commissione provinciale del Verbano Cusio Ossola di conciliazione per le controversie individuali di lavoro.

Dal 1998 svolge l'attività di coordinamento del servizio paghe erogato dalla sede provinciale di Verbania della Confartigianato con mansioni di consulenza ed assistenza in materia di lavoro.

Esperienze di lavoro.

Dal maggio 1979 - settembre 1984 impiegata con mansioni amministrative nei settori della gestione contabilità aziendale e tenuta libri paghe presso la ditta Autoservizi Nerini di Verbania Intra.

Da ottobre 1984 al marzo 1992 impiegata con mansioni amministrative nella gestione e tenuta libri paghe, consulenza del lavoro presso lo studio professionale Ciana di Verbania Intra.

Dal marzo 1992 in forza presso la Confartigianato Novara Verbano-Cusio-Ossola servizi S.r.l., sede di Verbania con le mansioni di cui sopra.

CURRICULUM VITAE

AVV. ANTONELLA FERRARIS

Esperienze professionali.

Consulenza e patrocinio in cause di lavoro;

Consulenza professionale relativa alle problematiche del lavoro presso la CISL;

Infortunistica sul lavoro;

Consulenza professionale a tutela dei consumatori presso l'Adiconsum;

Fiduciaria di più compagnie di assicurazione: Reale Mutua, SAI, Mediolanum, SIS, ecc.;

Domiciliataria INAIL;

Attività a favore dell'Istituto San Paolo IMI di Torino;

Studi.

Maturità scientifica;

Laureata in giurisprudenza presso l'*Universitas Studiorum Mediolanensis* in data 12 aprile 1983;

Iscritta all'albo degli avvocati dal 7 gennaio 1993;

Iscritta all'albo dei revisori contabili dal 4 novembre 1997;

La presente ha valenza di autocertificazione a sensi della legge n. 127/1997 e decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998.

01A5835

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 8 marzo 2001.

Nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante norme sull'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» e in particolare l'art. 1, comma 4, della sopracitata legge n. 426/1998, che al punto *m)* del medesimo comma considera tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nella seguente area industriale e sito ad alto rischio ambientale del «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (Caserta-Napoli)»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Viste le ordinanze n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3100 del 22 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2000, di perimetrazione del sito di interesse nazionale «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (Caserta-Napoli)»;

Visto che la cartografia allegata al precedente decreto non conteneva, per mero errore materiale, il territorio del comune di Francolise, peraltro inserito nell'elenco dei comuni allegato al medesimo decreto;

Vista la richiesta del comune di Castello di Cisterna pervenuta con nota n. 266 del 14 gennaio 2000, che segnala la presenza di situazioni di degrado nel territorio comunale;

Vista la richiesta del comune di Pomigliano d'Arco pervenuta con nota n. 1880 del 27 gennaio 2000, che segnala la presenza di situazioni di degrado nel territorio comunale;

Acquisita l'intesa del commissario delegato - presidente della regione Campania pervenuta con nota n. 1832/CD del 2 marzo 2000, in merito all'inserimento dei citati comuni all'interno del perimetro;

Decreta:

Art. 1.

La perimetrazione del sito di interesse nazionale «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano (Caserta-Napoli)», disposta con decreto ministeriale 10 gennaio 2000, è integrata con l'inserimento dei territori comunali di Castello di Cisterna e Pomigliano d'Arco;

Art. 2.

La nuova perimetrazione dell'ambito dell'intervento di bonifica dell'area «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano» è indicata nei seguenti elaborati che, allegati al presente decreto, ne fanno parte integrante:

cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso gli uffici del commissario delegato - presidente della regione Campania, comprendente il territorio dei comuni facenti parte dell'area nonché le acque marine costiere antistanti nei limiti di cui all'art. 1, punto 1.01.3 del decreto legislativo n. 152/1999;

elenco dei territori comunali ricompresi nel suddetto perimetro.

Art. 3.

Con successivo decreto potranno essere individuate e inserite nella perimetrazione di cui all'art. 2, ulteriori aree per le quali emerga una situazione di potenziale inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti.

Art. 4.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al commissario delegato - presidente della regione Campania, ai comuni, alle provincie interessate, alla regione Campania e all'ARPA della Campania.

Roma, 8 marzo 2001

Il Ministro: BORDON

ALLEGATO

LITORALE DOMIZIO FLEGREO E AGROAVERSANO

1 Acerra
2 Arienzo
3 Aversa
4 Bacoli
5 Caivano
6 Cancello ed Arnone
7 Capodrise
8 Capua
9 Carinaro
10 Carinola
11 Casagiove
12 Casal di Principe
13 Casaluce
14 Casapesenna
15 Casapulla
16 Caserta
17 Castello di Cisterna
18 Castelvolturno
19 Cellule
20 Cervino
21 Cesa
22 Curti
23 Falciano del Massico
24 Francolise
25 Frignano
26 Giugliano in Campania
27 Grazzanise
28 Gricignano d'Aversa
29 Lusciano
30 Macerata Campania
31 Maddaloni
32 Marcianise
33 Melito
34 Mondragone
35 Monte di Procida
36 Orta di Atella
37 Parete
38 Pomigliano d'Arco
39 Portico di Caserta
40 Pozzuoli
41 Qualiano
42 Quarto
43 Recale
44 S. Arpino
45 S. Cipriano d'Aversa
46 S. Felice a Cancello
47 S. Marcellino
48 S. Marco Evangelista
49 S. Maria a Vico
50 S. Maria Capua Vetere
51 S. Maria la Fossa
52 S. Nicola la Strada
53 S. Prisca
54 S. Tammaro
55 Sessa Aurunca
56 Succivo
57 Teverola
58 Trentola Ducenta
59 Villa di Briano
60 Villa Literno
61 Villaricca

01A5753

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2001.

Revoca della concessione per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli al totalizzatore nazionale e a quota fissa n. 375 del comune di Ischia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1) Revoca della concessione n. 375 per l'esercizio dell'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa.

La concessione n. 375 del comune di Ischia, assegnata alla S.P.A.T.I. S.p.a., con sede legale in via di Porta Tiburtina n. 36 - Roma, è revocata.

Motivazioni del provvedimento.

Da controlli effettuati presso il totalizzatore nazionale risulta che il concessionario ha svolto solo saltuariamente il servizio di accettazione delle scommesse, sospendendolo, senza autorizzazione, per periodi superiori ai trenta giorni.

Dai chiarimenti richiesti a tal fine si è rilevato che con note n. 16372 del 14 giugno 2000, n. 2464/DI del 12 agosto 2000, indirizzate alla S.P.A.T.I. e n. 1051 del 12 agosto 2000, inviata al comandante dei vigili urbani, il comune di Ischia ha comunicato che nell'anno 2000 i locali di via Fasolara n. 3, sede dell'agenzia ippica, non erano in regola con le autorizzazioni sanitarie e con quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni comunali. Essi risultavano, infatti, sprovvisti di certificato di abitabilità, non erano in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue e per i medesimi locali risultava essere stata emessa ordinanza di demolizione *ex* art. 7 delle leggi n. 47/1985 e n. 272/2000. Conseguentemente, il comune diffidava i rappresentanti della S.P.A.T.I. S.p.a. a non intraprendere e non esercitare l'attività di raccolta di scommesse nei locali sopra indicati.

Contro le citate note n. 2464/DI del 12 agosto 2000 e n. 1051 del 12 agosto 2000 e tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali la S.P.A.T.I. S.p.a. ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione dei suddetti provvedimenti, al tribunale amministrativo regionale per la Campania, il quale ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Nella descritta fattispecie, pertanto, si sono realizzate le ipotesi di cui ai punti *a)* e *b)* degli articoli 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e 11 della convenzione che accede alle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, secondo cui le amministrazioni concedenti dichiarano la revoca qualora vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al bando di gara ed in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Disciplina normativa di riferimento:

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77);

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 (art. 2, comma 1);

decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;

bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte seconda, n. 108 dell'11 maggio 1999;

decreto del Ministero delle finanze del 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - parte prima, n. 228.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
ROMANO

Il direttore generale dei servizi generali e del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali
DELLE MONACHE

01A5755

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2001.

Attivazione degli uffici di Orbetello, Pietrasanta, Lugo, Massa Marittima, Alba e Pescia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli Uffici di Orbetello, Pietrasanta, Lugo, Massa Marittima, Alba e Pescia.

1.1 Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e la sezione staccata specificati nell'unità A. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2 Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella B.

1.3 A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Lucca, Ravenna, Cuneo e Pistoia, nonché le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.4 Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Grosseto, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'Ufficio di Grosseto.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli Uffici di Orbetello, con la sezione staccata di Pitigliano, Pietrasanta, Lugo, Massa Marittima, Alba e Pescia. Gli uffici attivati assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle Direzioni generali.

Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Lucca, Ravenna, Cuneo e Pistoia, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi l'ufficio IVA e la sezione distaccata regionale di Grosseto, in quanto, con l'avviso degli Uffici di Orbetello e Massa Marittima, l'attivazione dei nuovi uffici di quella provincia è stata completata.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

L'esecuzione di tali adempimenti rimane perciò concentrata presso gli uffici IVA di Lucca, Ravenna, Cuneo e Pistoia; a Grosseto, dove l'ufficio IVA viene soppresso, i predetti adempimenti vengono invece concentrati presso l'ufficio locale del capoluogo.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA A

Regione	Provincia	Uffici attivati	Uffici soppressi	Date di attivazione dei nuovi uffici e di soppressione degli uffici preesistenti
TOSCANA	Grosseto	Ufficio di Orbetello e sezione staccata di Pitigliano	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Orbetello e Pitigliano ed ufficio del registro di Orbetello	11 maggio 2001
	Lucca	Ufficio di Pietrasanta	Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pietrasanta ed ufficio del registro di Viareggio	18 maggio 2001
EMILIA ROMAGNA	Ravenna	Ufficio di Lugo	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Lugo	18 maggio 2001
TOSCANA	Grosseto	Ufficio di Massa Marittima	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Massa Marittima nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Grosseto	25 maggio 2001
PIEMONTE	Cuneo	Ufficio di Alba	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Alba	30 maggio 2001
TOSCANA	Pistoia	Ufficio di Pescia	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Pescia	31 maggio 2001

TABELLA B

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI ORBETELLO, PIETRASANTA LUGO, MASSA MARITTIMA, ALBA E PESCIA

Sede	Circoscrizione territoriale
ORBETELLO	Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Sorano
PIETRASANTA	Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema
LUGO	Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno
MASSA MARITTIMA	Follonica, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri
ALBA	Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerreto Langhe, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albanese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba.
PESCIA	Buggiano, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano

01A5810

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2001.

Competenza e attivazione degli uffici di Brescia.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Competenza e attivazione degli uffici di Brescia.

1.1 Nel comune di Brescia hanno sede due uffici locali dell'Agenzia delle entrate, con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella.

1.2 Gli uffici di cui al punto 1.1 e la sezione staccata di Orzinuovi sono attivati il 29 maggio 2001. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro operanti a Brescia e Orzinuovi nonché il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Brescia.

1.3 A decorrere dalla data di avvio degli uffici di Brescia, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Brescia e la locale sezione staccata della direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici attivati. Alla data medesima, le competenze del primo e del secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuite all'ufficio di Brescia 2.

1.4 Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dei nuovi uffici di Brescia è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale può comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorità od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici locali.

1.5 Per i rapporti pendenti presso l'ufficio del registro di Brescia, la competenza è ripartita tra gli uffici locali con provvedimento del direttore regionale secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici.

1.6 Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciasun procedimento.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Brescia, con la sezione staccata di Orzinuovi. Va precisato che a Brescia sono previsti tre uffici locali ma per difficoltà legate al reperimento degli immobili necessari ne vengono provvisoriamente attivati solo due, ripartendo tra essi l'intera circoscrizione territoriale della predetta sede.

I due uffici assorbono le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e della sezione staccata della direzione regionale. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Brescia e Orzinuovi nonché il primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Brescia, che hanno la circoscrizione territoriale ricompresa in quella dei nuovi uffici locali. La sezione staccata della direzione regionale e il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Brescia continuano invece ad operare con competenza limitata al distretto di Salò, ove l'ufficio locale non è ancora stato attivato.

Per assicurare un'omogenea distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici vengono definiti criteri generali per la gestione di talune tipologie di atti nella fase di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici. Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali si è ritenuto opportuno concentrarne l'esecuzione presso un unico ufficio, quello di Brescia 2, con competenze estesa all'intera provincia.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 10 maggio 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA A

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DI BRESCIA

Sede	Circoscrizione territoriale
BRESCIA 1	Circoscrizioni 1, 2, 3, 4 e 9 di Brescia e comuni di Bovezzo, Brione, Caino, Capriolo, Castegnato, Cellatica, Collebeato, Concesio, Corte Franca, Gussago, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Nave, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Pisogne, Provaglio d'Iseo, Rodengo-Saiano, Sale Marasino, Sulzano, Zone
BRESCIA 2	Circoscrizioni 5, 6, 7 e 8 di Brescia e comuni di Azzano Mella, Berlingo, Borgo San Giacomo, Borgosatollo, Botticino, Brandico, Capriano del Colle, Castel Mella, Castenedolo, Corzano, Flero, Ghedi, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Orzinuovi, Orzivecchi, Paitone, Pompiano, Poncarale, Rezzato, Roccafranca, Roncadelle, San Paolo, San Zeno Naviglio, Serle, Torbole Casaglia, Travagliato, Trenzano, Villachiara

01A5811

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001.

Integrazione alle istruzioni del modello 730 base, concernente la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2001 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Ottemperanza all'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2741/2001 dell'8 maggio 2001 (R.G. n. 3948/2001).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Integrazione alle istruzioni per la compilazione del modello 730 base da presentare nell'anno 2001.

1.1. Nelle istruzioni al modello 730 base/2001, approvato con provvedimento del 25 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2001, nel paragrafo «6 - Appendice», alla voce «Immobili di interesse storico o artistico», pagina 65 della *Gazzetta Ufficiale* (pagina 46 del modello), sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:

«I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento interpretativo che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono compilare il «quadro B - Redditi dei fabbricati» senza indicare l'importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati.

In tal caso gli uffici preposti al controllo si atterranno alla circolare n. 22/E del 6 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, valutando la possibilità di procedere alla notifica di apposito avviso di accertamento nelle forme ordinarie per il recupero della maggiore imposta (articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).».

Motivazioni.

Il presente provvedimento è emanato in ottemperanza all'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2741/2001 dell'8 maggio 2001 (R.G. 3948/2001), nell'appello proposto da ADSI - Associazione dimore storiche italiane, contro il Ministero delle finanze e nei confronti del Ministero delle finanze - Agenzia delle entrate, per l'annullamento dell'ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n. 2205/2001, resa tra le parti e concernente l'annullamento della tassazione degli immobili soggetti a vincolo storico-artistico, che ha disposto l'integrazione delle istruzioni al modello 730 base/2001 con i chiarimenti riportati al punto 1.1 del presente provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il direttore: ROMANO

01A5861

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato regionale I.N.P.S. per la Campania

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 11 aprile 2001, è stato ricostituito il comitato dell'istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

01A5765

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diaglimet»

Estratto decreto AIC n. 133 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: DIAGLIMET nella forma e confezione: «5 mg + 500 mg compresse rivestite» 36 compresse.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale via S. Antonio, 61 - 56125 Pisa, codice fiscale n. 05200381001.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via S. Antonio, 61 - Pisa.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«5 mg + 500 mg compresse rivestite» 36 compresse;

A.I.C. n. 034693010 (in base 10), 112RWL (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto dal brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: glibenclamide mg 5,00, melformina cloridrato mg 500,00;

eccipienti: amido di mais, silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina, gelatina, glicerolo 85 per cento, talco, magnesio stearato, ipromellosa, titanio diossido, macrogol 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazione terapeutiche: diabete mellito non insulino-dipendente, non chetoacidosico, che non sia controllabile con la sola dieta o con la dieta e sulfaniluree.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5789

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Geniad»

Estratto decreto n. 163 del 6 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GENIAD nelle forme e confezioni:

«"0,25 microgrammi capsule rigide a rilascio modificato" 30 capsule», «"1 microgrammo capsule rigide a rilascio modificato" 30 capsule», «"2 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione" flacone da 10 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Infosint S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Pegaso, 2 - c.a.p. 20041, Italia, codice fiscale n. 10433130159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,25 microgrammi capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule - A.I.C. n. 034112019 (in base 10) 10K0JM (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Valpharma S.A. stabilimento sito in Serravalle - Repubblica di San Marino, via Ranco, 112 (produzione e controllo (escluso il confezionamento primario e secondario));

Pharcoterm S.p.a. stabilimento sito in Cusano Milanino (Milano), via Merli, 1 (confezionamento primario e secondario).

Composizione: 1 capsula;

principio attivo: alfacalcidolo 0,25 microgrammi;

eccipienti: saccarosio 80,46 mg; amido di mais 18,64 mg; eudragit RS100 0,3 mg; silice colloidale anidra 0,39975 mg; talco 0,2 mg; gelatina 3,733 mg; testa: ossido ferro nero 33 microgrammi; eritrosina 640 microgrammi; ossido titanio 355 microgrammi; corpo: ossido ferro nero 49 microgrammi; eritrosina 960 microgrammi; ossido titanio 530 microgrammi.

Confezione: «1 microgrammo capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule - A.I.C. n. 034112021 (in base 10) 10K0JP (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Valpharma S.A. stabilimento sito in Serravalle - Repubblica di San Marino, via Ranco, 112 (produzione e controlli (escluso il confezionamento primario e secondario));

Pharcoterm S.p.a. stabilimento sito in Cusano Milanino (Milano), via Merli, 1 (confezionamento primario e secondario).

Composizione: 1 capsula;

principio attivo: alfacalcidolo 1 microgrammo;

eccipienti: saccarosio 80,46 mg; amido di mais 18,64 mg; eudragit RS100 0,3 mg; silice colloidale anidra 0,399 mg; talco 0,2 mg; gelatina 3,733 mg; testa: ossido ferro nero 33 microgrammi; eritrosina 640

microgrammi; ossido titanio 355 microgrammi; corpo: ossido ferro nero 49 microgrammi; eritrosina 960 microgrammi; ossido titanio 530 microgrammi.

Confezione: «2 microgrammi/1 ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml - A.I.C. n. 034112033 (in base 10) 10K0K1 (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l. Industria farmaco-biologica stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7 (tutte le fasi della produzione).

Composizione: 1 ml di soluzione;

principio attivo: alfacalcidolo 2 microgrammi.

eccipienti: D,L alfa-tocoferolo 20 microgrammi; olio di arachidi q. b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5788

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fonexel»

Estratto decreto n. 181 del 6 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: FONEXEL, nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Francia Farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7 - 20183 Italia, codice fiscale n. 00798630158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml;

A.I.C. n. 034736013 (in base 10), 1141WF (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A» con nota 55.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE S.r.l. Laboratorio farmaceutico Reggiano, stabilimento sito in Ercolano - Napoli (Italia), via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g pari a cefonicid 1 g.

Composizione: 1 fiala solvente:

eccipienti: lidocaina cloridrato 25 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2,5 ml.

Indicazione terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5793

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactoger»

Estratto decreto A.I.C. n. 188 del 13 aprile 2001

Specialità medicinale: LACTOGER nelle forme e confezioni:

«66,7 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 180 ml;

«5 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

«10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine.

Titolare A.I.C.: Società Schwarz Pharma p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc, codice fiscale n. 07254500155.

Produttore:

Per la forma farmaceutica e confezione:

«66,7 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 180 ml.

La produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: società Istituto Biochimico Nazionale Savio r.l. nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano.

Per la forma farmaceutica e confezioni:

«5 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

«10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine.

La produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati da: società Sigmar Italia r.l. nello stabilimento sito in Almè (Bergamo), via Sombreno n. 11.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«66,7 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 180 ml - A.I.C. n. 034420012 (in base 10) 10UF9D (in base 32);

classe: «C».

«5 g granulato per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 034420024 (in base 10) 10UF9S (in base 32);

classe: «C».

«10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 034420036 (in base 10) 10UFB4 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione, (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«66,7 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 180 ml, 100 ml contengono:

principio attivo: lattulosio 66,7 g;

eccipienti: acido sorbico (E200), acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«5 g granulato per soluzione orale» 30 bustine, 1 bustina contiene:

principio attivo: lattulosio 5 g;

eccipienti: aromi frutti misti, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine, 1 bustina contiene:

principio attivo: lattulosio 10 g;

eccipienti: aromi frutti misti, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della stitichezza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5787

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacampicillina KBR»

Estratto decreto n. 200 del 13 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: BACAMPICILLINA KBR nelle forme e confezioni: «1,2 g compresse» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: K.B.R. Kroton Biologic Researches S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Crotone, corso V. Emanuele, 73 - 88074 Italia, codice fiscale n. 0160080798.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«1,2 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 034755013 (in base 10), 114NG5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A».

Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto dal brevetto, di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE Laboratorio farmaceutico S.r.l., stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 (produzione controlli e confezionamento).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: bacampicillina cloridrato 1200 mg;

eccipienti: lattosio 130 mg, cellulosa microgranulare 80 mg, magnesio staerato 10 mg, PEG 6000 30 mg.

Indicazione terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5790

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunigar»

Estratto decreto A.I.C. n. 213 del 17 aprile 2001

Specialità medicinale: FLUNIGAR nella forma e confezione:

«0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Titolare A.I.C.: LA.FA.RE. S.r.l. con sede legale, domicilio fiscale in via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 - 80056 Ercolano (Napoli) codice fiscale n. 00467860631.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Farmila-Farmaceutici Milano S.p.a. presso lo stabilimento sito in via E. Fermi, 50, Settimo Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30 mg/30 ml soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034968014 (in base 10) 11C4GG (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: flunisolide mg 100;

eccipienti: glicole propilenico, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5786

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene Recofarma»

Estratto decreto n. 215 del 17 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: KETOPROFENE RECOFARMA, nelle forme e confezioni: «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule, «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Recofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1 - 20148 Italia, codice fiscale n. 01242570594.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. n. 034513010 (in base 10), 10X83L (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe: «A» con nota 66.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmatec International S.r.l., stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano) - Italia, via Tirso, 6-7 (produzione capsule «in bluk»); Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via Civitali, 1 (confezionamento e controllo del prodotto finito).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: ketoprofene 100 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 18,05 mg; povidone (k 30) 1,93 mg; ammonio metacrilato copolimero (eudragit RS 100) 0,62 mg; talco 9,16 mg; gelatina 48,02 mg; titanio diossido (E 171) 0,98 mg.

Confezione:

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule;

A.I.C. n. 034513022 (in base 10), 10X83Y (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe: «A» con nota 66.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmatec International S.r.l., stabilimento sito in San Giuliano Milanese (Milano) - Italia, via Tirso, 6-7 (produzione capsule «in bluk»); Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., stabilimento sito in Milano (Italia), via Civitali, 1 (confezionamento e controllo del prodotto finito).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: ketoprofene 200 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido 36,1 mg, povidone (k 30) 3,87 mg, ammonio metacrilato copolimero (eudragit RS 100) 1,23 mg, talco 18,32 mg, gelatina 75,46 mg, titanio diossido (E 171) 1,54 mg.

Indicazione terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5792

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamires»

Estratto decreto n. 220 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TAMIRES nelle forme e confezioni:

«250 mg compresse», 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Erba - Como (Como), via Turati, 3, c.a.p. 22036, Italia, codice fiscale n. 09575490157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse», 30 compresse - A.I.C. n. 034464014 (in base 10) 10VS8G (in base 32).

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lab. It. Biochim. Farm.co Lisapharma S.p.a. stabilimento sito in Erba (Como) (Italia), via Licinio, 11 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: flutamide 250 mg;

eccipienti: lattosio anidro 221,7 mg; sodio laurilsolfato 15 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; amido di mais 162,5 mg; silice colloidale anidra 0,4 mg; magnesio stearato 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: è indicato quale monoterapia (con o senza orchiectomia) o in associazione con un agonista LHRH, del carcinoma prostatico in stadio avanzato sia di pazienti non precedentemente sottoposti ad alcuna terapia specifica sia di quelli che non hanno risposto o che sono divenuti refrattari al trattamento ormonale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5785

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cormagnesin»

Estratto decreto A.I.C. n. 227 del 19 aprile 2001

Specialità medicinale: CORMAGNESIN nelle forme e confezioni:

«100 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine;

«100 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

«100 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine;

«100 mg granulato per soluzione orale» 100 bustine;

«100 mg granulato per soluzione orale» 500 bustine;

«300 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine;

«300 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

«300 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine;

«300 mg granulato per soluzione orale» 100 bustine;

«300 mg granulato per soluzione orale» 500 bustine;

«500 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine;

«500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

«500 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine;

«500 mg granulato per soluzione orale» 100 bustine;

«500 mg granulato per soluzione orale» 500 bustine.

Titolare A.I.C.: Worwag Pharma GmbH & Co. KG, sita in Boblingen (Germania).

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati da:

Klockner Pentapack Postfacth nello stabilimento sito in Randstadt 1, (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 029253010 (in base 10) 0VWRDL (in base 32);

classe: «C»;

«100 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 029253022 (in base 10) 0VWRDY (in base 32);

classe: «C»;

«100 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine - A.I.C. n. 029253034 (in base 10) 0VWRFB (in base 32);

classe: «C»;

«100 mg granulato per soluzione orale» 100 bustine - A.I.C. n. 029253046 (in base 10) 0VWRFQ (in base 32);

classe: «C»;

«100 mg granulato per soluzione orale» 500 bustine - A.I.C. n. 029253059 (in base 10) 0VWRG3 (in base 32);

classe: «C»;

«300 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 029253061 (in base 10) 0VWRG5 (in base 32);

classe: «C»;

«300 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 029253073 (in base 10) 0VWRGK (in base 32);

classe: «C»;

«300 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine - A.I.C. n. 029253085 (in base 10) 0VWRGX (in base 32);

classe: «C»;

«300 mg granulato per soluzione orale» 100 bustine - A.I.C. n. 029253097 (in base 10) 0VWRH9 (in base 32);

classe: «C»;

«300 mg granulato per soluzione orale» 500 bustine - A.I.C. n. 029253109 (in base 10) 0VWRHP (in base 32);

classe: «C»;

«500 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 029253111 (in base 10) 0VWRHR (in base 32);

classe: «C»;

«500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine - A.I.C. n. 029253123 (in base 10) 0VWRJ3 (in base 32);

classe: «C»;

«500 mg granulato per soluzione orale» 50 bustine - A.I.C. n. 029253135 (in base 10) 0VWRJH (in base 32);

classe: «C»;

«500 mg granulato per soluzione orale» 100 bustine - A.I.C. n. 029253147 (in base 10) 0VWRJV (in base 32);

classe: «C»;

«500 mg granulato per soluzione orale» 500 bustine - A.I.C. n. 029253150 (in base 10) 0VWRJY (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una bustina da 100 mg contiene:

principio attivo: idrogeno aspartato di magnesio diidrato 1335 mg (corrispondenti a 100 mg o 8,23 mval di magnesio;

eccipienti: acido citrico, aspartame, aromi, coloranti E104 e E110, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una bustina da 300 mg contiene:

principio attivo: idrogeno aspartato di magnesio diidrato 4005 mg (corrispondenti a 300 mg o 24,69 mval di magnesio;

eccipienti: acido citrico, aspartame, aromi, coloranti E104 e E110, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una bustina da 500 mg contiene:

principio attivo: idrogeno aspartato di magnesio diidrato 6675 mg (corrispondenti a 500 mg o 41,15 mval di magnesio;

eccipienti: acido citrico, aspartame, aromi, coloranti E104 e E110, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: accertato deficit di magnesio, quando questo è la causa di disturbi della funzionalità muscolare (disturbi neuromuscolari, crampi nelle gambe).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5784

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluprost»

Estratto decreto n. 228 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: FLUPROST, nelle forme e confezioni: «250 mg compresse» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio, 11-15 - 22036 Italia, codice fiscale n. 00232040139.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«250 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034472011 (in base 10), 10W02C (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, dell'art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità del prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio Italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba - Como (Italia), via Licinio, 11 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: flutamide 250 mg;

eccipienti: lattosio anidro 221,7 mg, sodio laurilsolfato 15 mg, cellulosa microcristallina 100 mg, amido di mais 162,5 mg, silice colloidale anidra 0,4 mg, magnesio staerato 0,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: è indicato quale monoterapia (con o senza orchiectomia) o in associazione con un agonista LHRH, del carcinoma prostatico in stadio avanzato sia di pazienti non precedentemente sottoposti ad alcuna terapia specifica sia di quelli che non hanno risposto o che sono divenuti refrattari al trattamento ormonale.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5794

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Natecal D3»

Estratto decreto A.I.C. n. 230 del 19 aprile 2001

Specialità medicinale: NATECAL D3 nella forma e confezione:

«600 mg/400 U.I. compresse masticabili» 60 compresse.

Titolare A.I.C.: società Italfarmaco p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via F. Testi n. 330, codice fiscale n. 00737420158.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da:

società Italfarmaco p.a. nello stabilimento sito in Milano, via F. Testi n. 330.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«600 mg/400 U.I. compresse masticabili» 60 compresse - A.I.C. n. 034899017 (in base 10) 119129 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: carbonato di calcio 1500 mg (equivalente a 600 mg di calcio), colecalciferolo (vitamina D_3) 400 U.I;

eccipienti: sorbitolo, maltodestrine, sodio croscarmelloso, aspartame, saccarina sodica, lattosio monoidrato, aroma anice, aroma menta, aroma melassa, magnesio stearato, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5783

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftalar»

Estratto decreto n. 233 del 19 aprile 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: OFTALAR nelle forma e confezione: «0,1% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cassina de' Pecchi (Milano), via Roma n. 108 palazzo c-d-/1, codice fiscale n. 07345060152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Alcon Cusì S.A. Camil Fabra, 58 - El Masnou - Barcellona (Spagna) 08320.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«0,1% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 033777018 (in base 10), 106TCU (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

principio attivo: pranoprofen 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro 0,07 mg, disodio edetato 0,10 mg, polisorbato 80 1,50 mg, sodio tetraborato 8,0 mg, acido borico 16 mg, acqua depurata 976,13 mg.

Indicazione terapeutiche: stati infiammatori, eventualmente dolorosi e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio, in particolare per interventi di cataratta.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5791

Conversione della specialità medicinale «Nimesulide RKG» in medicinale generico

Estratto decreto n. 167 del 6 aprile 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale NIMESULIDE RKG della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A - Milano, codice fiscale n. 11274810156, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in NIMESULIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033052010/G - «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033052022/G - «200 mg compresse» 15 compresse;

A.I.C. n. 033052034/G - «100 mg granulato per sopensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 033052010/G - 200 mg supposte - 10 supposte.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale «Nimesulide RKG» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5795

Conversione della specialità medicinale «Nifedipina RKG» in medicinale generico

Estratto decreto n. 168 del 6 aprile 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale NIFEDIPINA RKG della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A - Milano, codice fiscale n. 11274810156, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in NIFEDIPINA.

Confezione: A.I.C. n. 033026030/G - «20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale «Nifedipina RKG» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5796

Conversione della specialità medicinale «Piroxicam RKG» in medicinale generico

Estratto decreto n. 169 del 6 aprile 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale PIROXICAM RKG della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A - Milano, codice fiscale n. 11274810156, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in PIROXICAM.

Confezione: A.I.C. n. 033025038/G - «20 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale «Piroxicam RKG» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5797

Conversione della specialità medicinale «Cefazolina RKG» in medicinale generico

Estratto decreto n. 171 del 6 aprile 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale CEFAZOLINA RKG della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A - Milano, codice fiscale n. 11274810156, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in CEFAZOLINA.

Confezione: A.I.C. n. 033274010/G - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino 1 g + 1 fiala solvente 4 ml.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale «Cefazolina RKG» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5798

Conversione della specialità medicinale «Cefuroxima RKG» in medicinale generico

Estratto decreto n. 172 del 6 aprile 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale CEFUROXIMA RKG della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A - Milano, codice fiscale n. 11274810156, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in CEFUROXIMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033963012/G «1 g/4 ml polvere e solvente per sospensione iniettale» 1 flaconcino 1 g + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 033963024/G «500 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettale» 1 flaconcino 500 mg + 1 fiala solvente 2 ml.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale «Cefuroxima RKG» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5799

Conversione della specialità medicinale «Cimetidina RKG» in medicinale generico

Estratto decreto n. 173 del 6 aprile 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale CIMETIDINA RKG della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro, 1/A - Milano, codice fiscale n. 11274810156, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in CIMETIDINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033186014/G - «200 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 033186026/G - «400 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 033186038/G - «800 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033186040/G - «400 mg granulato per sospensione orale» 50 bustine;

A.I.C. n. 033186053/G - «800 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale «Cimetidina RKG» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5800

Conversione della specialità medicinale «Indapamide RKG» in medicinale generico

Estratto decreto n. 174 del 6 aprile 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale INDAPAMIDE RKG della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro n. 1/A - Milano, codice fiscale n. 11274810156, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in INDAPAMIDE.

Confezione: A.I.C. n. 033616018/G - «2,5 mg compresse rivestite», 30 compresse rivestite.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 20, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale «Indapamide RKG» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5801

Conversione della specialità medicinale «Diclofenac RKG» in medicinale generico

Estratto decreto n. 175 del 6 aprile 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale DICLOFENAC RKG della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro n. 1/A - Milano, codice fiscale n. 11274810156, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in DICLOFENAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 033062023/G - 100 mg compresse a rilascio prolungato, 20 compresse;

A.I.C. n. 033062035/G - 100 mg supposte, 10 supposte;

A.I.C. n. 033062047/G - 75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 5 fiale.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 20, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale «Diclofenac RKG» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5802

Conversione della specialità medicinale «Flunisolide RKG» in medicinale generico

Estratto decreto n. 176 del 6 aprile 2001

È autorizzata la conversione della specialità medicinale FLUNISOLIDE RKG della società RKG S.r.l., con sede in via Menotti Ciro n. 1/A - Milano, codice fiscale n. 11274810156, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in FLUNISOLIDE.

Confezione: A.I.C. n. 033970017/G - «0,025% spray nasale, soluzione», flacone 20 ml.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 20, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti della specialità medicinale «Flunisolide RKG» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A5803

Comunicato di rettifica concernente «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Fort Vax IV"».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto n. 46 del 19 marzo 2001» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario FORT VAX IV della società estera Fort Dodge Laboratories Fort Dodge-Iowa-U.S.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2001, alla pag. 63, prima colonna, ove è indicato «A.I.C. n. 100396023», si intende scritto: «A.I.C. n. 100396035».

01A5763

Comunicato di rettifica concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Sedalin 35 mg"».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto n. 79 del 29 marzo 2000» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario SEDALIN 35 MG della Società estera Chassot Gmbh, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - serie generale - n. 99 del 29 aprile 2000, alla pag. 28, prima colonna, al paragrafo Produttore, ove è indicato: «Sipharm AG - Sisseln - Svizzera, si intende scritto: «Siegfried AG, CH - 4800 Zofingen - Svizzera» e al paragrafo Confezionamento Primario, ove è indicato: «Ivers-Lee-Burgdorf-Svizzera» si intende scritto: «Allpack AG, Hofackerstrasse 12, CH - 4132 Muttenz-Svizzera».

01A5764

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 maggio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8584
Yen giapponese	103,98
Corona danese	7,4582
Lira Sterlina	0,60480
Corona svedese	9,0595
Franco svizzero	1,5272
Corona islandese	87,05
Corona norvegese	7,9115
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57700
Corona ceca	34,318
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,35
Litas lituano	3,4345
Lat lettone	0,5436
Lira maltese	0,3961
Zloty polacco	3,4527
Leu romeno	24640
Tallero sloveno	217,5324
Corona slovacca	42,863
Lira turca	957000
Dollaro australiano	1,6505
Dollaro canadese	1,3253
Dollaro di Hong Kong	6,6954
Dollaro neozelandese	2,0230
Dollaro di Singapore	1,5554
Won sudcoreano	1110,77
Rand sudafricano	7,7842

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5967

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicato relativo all'invito, rivolto ai responsabili dei procedimenti per la realizzazione di lavori pubblici, a trasmettere all'Autorità i verbali relativi agli accordi bonari sottoscritti dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 31-*bis* della legge n. 109/1994.

L'art. 4, comma 4, lettera *f)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto, nell'ambito delle attribuzioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la predisposizione della relazione annuale al Governo ed al Parlamento nella quale siano evidenziate, fra le disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti, quelle relative allo sviluppo anomalo del contenzioso.

In relazione alla predetta finalità, si rende noto che i responsabili dei procedimenti per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti ad inviare all'Autorità copia dei verbali relativi agli accordi bonari sottoscritti dalle amministrazioni appaltanti ex art. 31-*bis* della legge n. 109/1994.

A tal fine ed ai sensi di quanto disposto dai commi 6 e 7 dell'art. 4 sopra citato, si assegna il termine di trenta giorni per l'invio dei verbali sotto scritti in data anteriore a quella della pubblicazione del presente comunicato. Da quest'ultima data i verbali anzidetti verranno trasmessi a cura del responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla loro sottoscrizione.

01A5756

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
34 RM	Sutrini Enrica	Roma	2
198 RM	Di Leo Vincenzo	Roma	
241 RM	F.lli Sparaciari S.a.s. di Sparaciari Giancarlo & C.	Roma	
277 RM	Benvenuti Silvano	Roma	
768 RM	Russo Mario di Russo Luca	Roma	
926 RM	D'Avossa Gioielli S.n.c. di D'Avossa Maria & C.	Arzachena (SS)	
929 RM	Raggi Luciano	Roma	
1040 RM	Pinna Maria	Cave (RM)	
1059 RM	Cerqua Claudio Christian	Roma	
1097 RM	A.G. Manifatture orafe di A. Stella & G.M. Delli Ponti S.n.c.	Roma	
1120 RM	Felici Franco e Felici Andrea S.n.c.	Roma	
1170 RM	E.C. Gioielli di Cerioni Enio	Roma	
1195 RM	L'altro mondo gioielli di Cosentino Sabrina	Roma	

01A5760

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla camera di commercio I.A.A. di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 63 del 17 aprile 2001;

n. marchio 78-TV, BANFI EROS, via Solferino n. 4 - 31050 Villorba (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla camera di commercio I.A.A. di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

01A5759

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento con nomina del commissario liquidatore della società «Pentagramma piccola cooperativa a r.l.», in Aosta

Con deliberazione n. 1335, in data 30 aprile 2001, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento della società «Pentagramma piccola cooperativa a r.l.», con sede legale in Aosta, via Torre del Lebbroso n. 39, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Favre, in data 25 novembre 1997, iscritta al n. 1155 del Registro imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società cooperativa medesima, il dott. Fabrizio Berti di Saint-Marcel.

01A5757

Scioglimento con nomina del commissario liquidatore della società «Alta quota piccola cooperativa a r.l.», in Aosta

Con deliberazione n. 1335, in data 30 aprile 2001, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento della società «Alta quota piccola cooperativa a r.l.», con sede legale in Aosta, via Tourneuve n. 16/c, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Favre, in data 4 marzo 1998, iscritta al n. 6137 del Registro imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società cooperativa medesima, il dott. Fabrizio Berti di Saint-Marcel.

01A5758

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su istanza del signor Peter Verri, nato il 20 dicembre 1982 a Trieste, residente a Trieste, Viale Miramare n. 25, figlio di Livio, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «VERČ» del suo cognome, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-185/2001 di data 2 maggio 2001 è stato revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della richiedente, il decreto prefettizio n. 11419/4445 di data 23 aprile 1942, con il quale il cognome del signor Giuseppe Verč nato il 14 settembre 1871 a San Daniele del Carso, bisnonno del richiedente, venne ridotto nella forma italiana di «Verri», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del signor Peter Verri è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Verč», ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1991 n. 114.

01A5762

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, recante: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 56, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2001).

Nel titolo del decreto presidenziale citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale* , sia nel sommario che alla pag. 7, prima colonna, dove è scritto: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 56, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59).», leggasi: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 56, 64, 65, ***66***, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59).»

01A5828

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651123/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035